

Prot. n. 000803 C.E.R.M.E.C.
Ricevuto il 19 MAG 2011



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA MASSA CARRARA
Sezione Tutela Finanza Pubblica

Via F. Crispi n. 1 - 54100 Massa (MS) - Tel. 0585/41181 - Fax 0585/41182

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Il giorno 19.05.2011, in Massa (MS), via G. Pascoli n. 33, presso la sede legale della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", è compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Ten. Col. Adriano Lovito - Comandante del Nucleo PT in intestazione
Cap. Franco Arena - Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica
M.a. Guido Dalle Luche - appartenente al Nucleo PT in intestazione
M.c. Fabio Gargani - appartenente al Nucleo PT in intestazione

PARTE

Società "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", con sede legale in Massa (MS), via G. Pascoli n. 33 e sede operativa in Massa (MS), via Dorsale (zona industriale), esercente l'attività di trattamenti e smaltimenti di altri rifiuti non pericolosi, in atti rappresentata da:

- BOSETTI Ugo, nato a Massa (MS) il 08.05.1953 e residente in Montignoso (MS), via Debbia Nuova, n. 27/B, identificato a mezzo passaporto n. YA0244405 rilasciato dalla Questura di Massa Carrara il 26.10.2009, nella sua qualità di Presidente del CdA della società - Codice fiscale: BSTGUO53E08F023X.

codice fiscale: 00595760455

partita I.V.A.: 00595760455

codice attività: 382109

FATTO

Il giorno 10.02.2011, è iniziata una verifica fiscale, nei confronti della società in rubrica indicata, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate della normativa tributaria in materia di I.V.A., delle imposte sui redditi e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 833, 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2 del D. Lgs 68/2001, nonché della L. n. 4/1929.

I militari verbalizzanti, come dettagliatamente descritto nel p.v. di verifica, un esemplare del quale è stato consegnato alla parte, dopo le presentazioni di rito e l'esibizione dell'ordine di accesso, hanno invitato la parte ad esibire tutti i libri, i registri, le scritture ed i documenti attinenti all'attività dell'impresa.

I militari anzidetti hanno, altresì, fatto rilevare che:

- a. secondo quanto disposto dall'art. 52 - quinto comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione, a favore della parte, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche le dichiarazioni di non possedere libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo;
- b. rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza determina l'applicabilità delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- c. ai sensi dell'art. 39 - secondo comma, lettera c) - del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 - secondo comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se la società non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o, comunque, ha sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili indicate nell'art. 14 del D.P.R. n. 600/73 e nell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72 ovvero le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito d'impresa, in via induttiva, nei modi e nei termini previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 e può procedere all'accertamento induttivo dell'I.V.A., nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 55 del D.P.R. n. 633/72.

Inoltre, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato anche dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono state effettuate ricerche nell'ambito dei locali presso i quali viene esercitata l'attività.

L'accesso nei locali aziendali è stato motivato dall'effettiva esigenza di indagine e controllo presso i luoghi di esercizio dell'attività d'impresa in ragione della necessità di rinvenire documentazione contabile e/o extracontabile, di interesse ai fini della verifica fiscale.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 27/7/2000 n. 212, concernente l'approvazione dello "Statuto dei diritti del contribuente", la parte è stata resa edotta, sin dall'inizio della verifica, delle seguenti facoltà:

- farsi assistere durante le operazioni ispettive da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
- richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assista o la rappresenta;
- richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito alla verifica previa adozione di idonee misure cautelative;
- muovere rilievi o formulare osservazioni che devono risultare nel presente p.v.;
- rivolgersi al Garante del Contribuente, qualora ritenga che i verificatori abbiano agito con modalità non conformi alla legge;
- comunicare all'Ufficio impositore entro 60 giorni dalla notifica del p.v. di constatazione redatto a conclusione dell'intervento, osservazioni e richieste;

Parimenti, all'atto dell'avvio della verifica, la parte è stata altresì resa edotta che il reparto/articolazione presso cui è possibile ottenere informazioni complete in ordine all'attività svolta è il Nucleo Polizia Tributaria Massa Carrara - Sezione Tutela Finanza Pubblica e che il Direttore della Verifica è il Cap. Franco Arena.

In relazione alle garanzie previste dallo Statuto del Contribuente, la parte ha dichiarato:

"Al momento nulla."

I libri, i registri, le scritture e gli altri documenti esibiti e/o reperiti in sede di ricerche, relativi al periodo preso in esame, sono analiticamente indicati nell'ambito della sezione 1. "CONTROLLO CONTABILE" del presente p.v.

La disamina, sotto il profilo fiscale, degli atti economici posti in essere dal soggetto verificato è stata condotta con l'assistenza del responsabile amministrativo, sig. Mazzanti Vittorio, nato a Massa (MS) il 13.11.1963 ed ivi residente in via Fiume n. 4/9, identificato a mezzo carta d'identità n. AM4912161 rilasciata il 06.07.2006 dal Comune di Massa, appositamente delegato dal Presidente del CdA della società, sig. Ugo Bosetti, giusta delega conservata agli atti del Reparto.

Le operazioni ispettive hanno preso in esame, inizialmente, i seguenti periodi d'imposta:

- . dal 01.01.2006 al 31.12.2006;
- . dal 01.01.2007 al 31.12.2007;
- . dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
- . dal 01.01.2009 al 31.12.2009;
- . dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
- . dal 01.01.2011 al 10.02.2011.

Nel corso dell'attività ispettiva, come rappresentato nel p.v. di verifica quotidianamente redatto, è stato rappresentato, tra l'altro, che:

- numerose fatture passive, ricevute dal fornitore "DELCA S.p.A."¹, non risultavano supportate da idonea documentazione giustificativa delle prestazioni cui si riferivano; tale considerazione ha evidenziato possibili condotte, poste in essere in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, per le quali, con separata trattazione, è stata notiziata l'Autorità Giudiziaria competente;
- la condotta sopra descritta poteva avere avuto riflessi anche nei periodi d'imposta precedenti, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta e/o a credito, in sede di dichiarazione annuale, per cui si è reso necessario l'esame della documentazione contabile posta in essere nelle pregresse annualità;
- il riscontro dei fatti sopra descritti ha permesso, sulla base delle modifiche apportate agli artt. 43 e 57 dei DD.P.R. n. 600/73 e n. 633/72, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 (raddoppio dei termini di decadenza dell'azione di accertamento), di estendere le operazioni ispettive a periodi d'imposta per le quali sarebbero già maturati i termini di decadenza dell'azione di accertamento.

Per quanto sopra riportato, in data 25.02.2011, le operazioni di verifica nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A." sono state estese anche ai seguenti periodi d'imposta:

- . dal 01.01.2002 al 31.12.2002;
- . dal 01.01.2003 al 31.12.2003;
- . dal 01.01.2004 al 31.12.2004;
- . dal 01.01.2005 al 31.12.2005.

Le procedure seguite nell'esecuzione delle attività di controllo sono analiticamente descritte nel p.v. di verifica quotidianamente redatto.



Il presente atto, nel quale sono raccolti gli esiti delle predette attività di controllo, è articolato nelle seguenti sezioni:

1. **Controllo contabile**, nel cui ambito vengono sinteticamente esposte le attività poste in essere al fine di riscontrare la regolare istituzione, formazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili, dei registri e degli altri documenti obbligatori secondo le leggi d'imposta;

2. **Controlli sostanziali**, suddivisa a sua volta nelle seguenti sottosezioni:

- a. Riscontri materiali;

¹ Con sede in Vicopisano (PI), via Masaccio, 11, loc. Lugnano - Partita IVA: 01040840504.



- b. Riscontri di coerenza interna;
- c. Riscontri di tipo analitico-normativo;
- d. Riscontri relativi agli obblighi di effettuazione e versamento di ritenute;
- e. Riscontri relativi agli obblighi di liquidazione e versamento delle imposte,

nel cui ambito vengono sinteticamente esposte le attività poste in essere, al fine di riscontrare il rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi d'imposta, la cui violazione comporta sottrazione di materia imponibile;



- 3. **Violazioni formali**, suddivisa a sua volta in sottosezioni raggruppate per periodo d'imposta esaminato, ciascuna delle quali concernente i singoli tributi presi in esame, nell'ambito delle quali sono distintamente compendiate le violazioni di carattere meramente formale riscontrate;
- 4. **Violazioni sostanziali**, suddivisa a sua volta in sottosezioni, raggruppate per periodo d'imposta esaminato e per singolo tributo preso in esame, nell'ambito delle quali sono distintamente compendiate le violazioni riscontrate, la cui commissione comporta sottrazione di materia imponibile;
- 5. **Sezione conclusiva**, in cui trovano luogo le annotazioni di chiusura e le dichiarazioni di parte.

1. CONTROLLO CONTABILE

E' stato effettuato il controllo della regolare istituzione e conservazione dei seguenti libri e registri:

- libro degli inventari tenuto in forma di tabulato meccanografico, con l'inventario redatto al 31.12.2009. Il libro in corso di utilizzo, bollato, è composto di n. 200 pagine, scritturato fino alla n. 105;
- n. 1 raccoglitore intestato "libro dei verbali del Collegio Sindacale 23/08/2005", che contiene gli atti relativi al 2010. Il libro in corso di utilizzo è stato vidimato il 29.07.2008 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Carrara ed è composto di n. 300 pagine, scritturato fino alla n. 95;
- libro dei soci, tenuto manualmente, bollato e vidimato dall'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Massa Carrara, al n. 1948 reg. vid. in data 20.09.2001, composto di n. 96 pagine, scritturato fino alla pag. 2;
- registri di protocollo delle dichiarazioni esportatori, tenuto manualmente, bollato e vidimato dall'Ufficio del Registro di Carrara, in data 27.01.2000, composto di n. 94 pagine, scritturato fino alla pag. 2;
- registro delle fatture in sospeso, bollato e vidimato dall'Ufficio del Registro di Massa, in data 11.09.1996, composto di n. 46 pagine, non scritturato;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2006, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 150 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2006, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 96 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite - note di credito - anno 2006, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 23 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2008, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 165 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2008, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 109 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite - note di credito - anno 2008, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 20 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2007, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 165 pagine, numerate progressivamente;

- registro I.V.A. delle vendite anno 2007, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 97 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite - note di credito - anno 2007, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 22 pagine, numerate progressivamente;
- libro giornale dell'anno 2006, bollato, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 786 pagine, numerate progressivamente;
- registro dei corrispettivi dell'anno 2009, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 593 pagine, numerate progressivamente;
- registro dei corrispettivi dell'anno 2007, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 523 pagine, numerate progressivamente;
- registro dei corrispettivi dell'anno 2006, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 436 pagine, numerate progressivamente;
- libro giornale dell'anno 2007 bollato, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 882 pagine, numerate progressivamente;
- libro giornale dell'anno 2008 bollato, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 851 pagine, numerate progressivamente;
- registro dei corrispettivi dell'anno 2008, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 547 pagine, numerate progressivamente;
- libro giornale dell'anno 2009, bollato, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 596 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2002, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 117 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2002, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 187 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2003, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 127 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2003, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 193 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2004, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 141 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2004, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 97 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. dei corrispettivi anno 2004, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 205 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2005, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 148 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2005, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 102 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite - note di credito anno 2005, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 22 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. dei corrispettivi anno 2005, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 446 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. degli acquisti anno 2009, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 49 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite anno 2009, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 61 pagine, numerate progressivamente;
- registro I.V.A. delle vendite - note di credito anno 2009, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 2 pagine, numerate progressivamente;



- registro I.V.A. dei corrispettivi anno 2009, tenuto con il sistema meccanografico a fogli mobili, composto di n. 24 pagine, numerate progressivamente;
- libro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione, composto di n. 600 pagine, numerate dalla n. 1 alla n. 600, bollato e vidimato al n. 1102, in data 22.05.2001 dalla C.C.I.A.A. di Massa e Carrara, interamente scritturato, esibito in copia in quanto l'originale è stato acquisito dal Reparto NOE dell'Arma dei Carabinieri;
- libro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione, composto di n. 600 pagine, numerate dalla n. 1 alla n. 600, bollato e vidimato al n. 1178, in data 29.07.2008 dalla C.C.I.A.A. di Massa e Carrara, scritturato fino alla pag. n. 106;
- libro del Collegio Sindacale, contenuto in un raccoglitore intestato "CERMEC verbali Collegio sindacale 23.08.2005", composto di n. 200 pagine, numerate dalla n. 1 alla n. 200, bollato e vidimato al n. 1948, in data 20.09.2001 dalla C.C.I.A.A. di Massa e Carrara, scritturato fino alla pag. n. 2001/197;
- libro del Collegio Sindacale, contenuto in un raccoglitore intestato "CERMEC verbali Collegio sindacale 23.08.2005", composto di n. 300 pagine, numerate dalla n. 1 alla n. 300, bollato e vidimato al n. 1178, in data 29.07.2008 dalla C.C.I.A.A. di Massa e Carrara, scritturato fino alla pag. n. 95.

2. CONTROLLI SOSTANZIALI


a. RISCONTRI MATERIALI

(1) *Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELCA S.p.A."*

Nel corso dell'attività ispettiva, sono stati esaminati, preliminarmente, i rapporti economici e commerciali intercorsi, nell'anno 2006, con il fornitore "DELCA S.p.A.", società che si occupava del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, per conto della verificata, in forza di un contratto, stipulato e rinnovato, rispettivamente, in data 25.09.1997 e 13.05.2004 (vgs. allegati 1 e 2), relativo all'appalto del servizio di carico e trasporto dei sovralli e rigetti, prodotti dall'impianto di trattamento di proprietà della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.". In merito ai rapporti con il fornitore, il responsabile amministrativo della società verificata, Rag. Mazzanti Vittorio, ha riferito che: *"L'impianto della "C.E.R.M.E.C. S.p.A." riceve i rifiuti solidi urbani dai Comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Il rifiuto viene triturato e selezionato, ottenendo una frazione secca, recuperabile, ed una umida che, dopo il processo di stabilizzazione cui è sottoposta, deve essere avviata allo smaltimento in discarica. La "DELCA S.p.A." si occupava del trasporto dei rifiuti da inviare alle varie discariche, in base alla disponibilità delle stosse. Mensilmente, quindi, ci inviava un prospetto riepilogativo dei viaggi effettuati, distinti per tipologia di materiale, con l'indicazione delle fatture emesse nei nostri confronti, riferibili ai servizi effettuati. A partire dal 2005, la "DELCA S.p.A." ha cominciato ad emettere fatture a titolo di acconto, per prestazioni contrattualizzate ma non ancora effettuate. Contabilmente, procedevamo a registrare tali documenti nel conto economico (conto "SMALTIMENTO R.S.U."), salvo poi imputare nell'esercizio di competenza solo il costo effettivamente sostenuto per prestazioni ricevute dalla "DELCA S.p.A." e far confluire la differenza (qualificabile come "acconto su prestazioni future") in un conto finanziario transitorio, denominato "Fornitori c/note credito da ricevere". Tale rettifica non è stata invece operata ai fini dell'I.V.A., in fase di liquidazione periodica."*

Quindi, ai fini della fatturazione di tali prestazioni, come descritto dal responsabile amministrativo della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", di norma la "DELCA S.p.A." provvedeva ad inviare al cliente un prospetto mensile (c.d. "elenco bolle per i rifiuti smaltiti nel mese di riferimento") riepilogativo dei viaggi effettuati, comprensivo della tipologia e quantità di rifiuto trasportato, sulla base del quale veniva emesso, nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", idoneo documento fiscale, richiamato in calce all'"elenco bolle" stesso.

La quantificazione degli importi, relativi alle prestazioni ricevute dal fornitore "DELCA



S.p.A." nei singoli anni d'imposta oggetto della verifica, è stata eseguita mediante la redazione di appositi prospetti, riepilogativi delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A." nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.". Nel corso dell'attività, è stata rilevata l'annotazione, in contabilità, di fatture passive, recanti quale descrizione: "Vs. dare per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti (compreso Tributo spec. Legge 549/95)", non supportate da idonea documentazione giustificativa delle prestazioni cui si riferiscono.

Per ciascun anno di riferimento, quindi, sono state distinte le fatture relative a prestazioni di servizio documentate, da quelle non riconducibili a prestazioni effettivamente svolte dalla "DELCA S.p.A.". Tali documenti fiscali sono stati regolarmente annotati nel registro IVA acquisti di periodo ed il relativo importo dell'IVA a credito (con aliquota al 10%) è confluito nelle liquidazioni IVA periodiche mensili e nelle relative dichiarazioni annuali, presentate ai fini dell'I.V.A.

A conclusione dell'esame di tutte le fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", negli anni d'imposta dal 2002 al 2010, sono emerse le seguenti considerazioni, sia di carattere fiscale-amministrativo nonché di carattere penale tributario, con riferimento alla valutazione di fattispecie costituenti reato, ai sensi del D. Lgs. 74/2000:

- la registrazione delle fatture ricevute dalla "DELCA S.p.A.", riconducibili a prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, indicate negli elenchi bolle stilati alla fine di ogni mese di riferimento, non configura condotte di possibile rilevanza penale, in ragione della prestazione di servizio realmente eseguita, anche se in periodi successivi all'emissione della fattura relativa;
- la registrazione delle fatture, ricevute in anni d'imposta precedenti a quello in cui è stata effettivamente eseguita l'attività di trasporto e smaltimento, rileva ai fini amministrativi, in ragione del fatto che, per quanto concerne le prestazioni di servizio, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lett. b del D.P.R. 917/86, "i corrispettivi delle prestazioni di servizio e le relative spese si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando sono ultimate le prestazioni di servizio"; pertanto, l'ammontare dell'I.V.A. a credito, riferito a dette fatture registrate, confluito in sede di dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A., risulta di fatto indebitabile;
- alcune fatture, ricevute dalla "DELCA S.p.A.", risultano stornate, per l'intero ammontare, con note di credito emesse dal fornitore, nello stesso periodo d'imposta, per cui la registrazione di tali documenti fiscali, nello stesso esercizio, non rileva né dal punto di vista penale né da quello amministrativo, non essendo i relativi importi confluiti nella dichiarazione annuale ai fini dell'I.V.A.;
- alcune fatture, ricevute dalla "DELCA S.p.A.", sono state stornate integralmente, con note di credito ricevute in esercizi successivi; la registrazione delle stesse assume, quindi, rilevanza sia dal punto di vista penale che amministrativo, per l'importo dell'I.V.A. a credito contabilizzato nell'anno di ricevimento delle fatture, in ragione del fatto che le prestazioni cui si riferiscono tali documenti fiscali, non sono, evidentemente, mai state effettuate;
- le fatture ricevute dalla "DELCA S.p.A.", non riconducibili però a prestazioni di trasporto e smaltimento effettivamente rese (non indicate, infatti, in alcun elenco bolle riepilogativo) e mai stornate da note di credito, rilevano sia ai fini penali che amministrativi, in quanto l'ammontare degli elementi passivi fittizi e della relativa I.V.A. esposta è confluito nelle dichiarazioni, ai fini dell'I.V.A., presentate per i singoli anni d'imposta interessati;

È stato eseguito, in contraddittorio con la parte, il riscontro:

- delle risultanze riportate nei prospetti riepilogativi dei documenti fiscali ricevuti dal fornitore "DELCA S.p.A.", con l'ammontare dei relativi costi sospesi e confluiti nel conto finanziario transitorio "Fornitori c/note di credito da ricevere", senza rilevare

discordanze significative, ai fini dell'imputazione, nel conto economico, degli elementi negativi di competenza.

- delle risultanze riportate nei prospetti riepilogativi degli elenchi smaltimenti mensili e delle fatture passive in essi riepilogate, al fine di rilevare la corrispondenza dell'ammontare del costo contabilizzato come di competenza dell'esercizio, con le prestazioni di trasporto e smaltimento ricevute nel periodo di riferimento.

Dall'esame di tutti i rapporti economici intercorsi tra le due società, negli anni dal 2002 al 2008 si può affermare quanto di seguito descritto, per ogni singolo periodo d'imposta.

ANNO 2002

Attraverso la redazione dei due seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2002" (Vgs. allegato A1), nel quale sono state riportate tutte le fatture emesse dalla "DELCA SpA" nell'anno 2002 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (Vgs. allegato A2) nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, con l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.",

si può affermare che nell'anno d'imposta 2002, non sono state rilevate incongruenze fra i quantitativi di rifiuti smaltiti e trasportati in discarica, con le prestazioni fatturate dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A."



ANNO 2003

Attraverso la redazione dei tre seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2003" (Vgs. allegato B1), nel quale sono state riportate tutte le fatture e le note di credito emesse dalla "DELCA SpA" nell'anno 2003 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (Vgs. allegato B2) nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, e l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Ricalcolo liquidazioni periodiche IVA anno 2003, al netto delle fatture non documentate ricevute dal DELCA SpA" (Vgs. allegato B3), nel quale sono state contrapposte mensilmente, le liquidazioni Iva da registro, con quelle ricalcolate,

si può affermare che nel corso dell'anno 2003, la "DELCA S.p.A." ha emesso, tra le altre, le seguenti n. 4 fatture, nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.":

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	NR. ALLEGATO
3	14/01/2003	€ 325.368,00	€ 32.536,80	B101
4	14/01/2003	€ 129.115,00	€ 12.911,50	B102



5	14/01/2003	€ 129.115,00	€ 12.911,50	B103
904	09/09/2003	€ 500.000,00	€ 50.000,00	B104

Le stesse, come rilevato a seguito del riscontro tra i dati riportati negli elenchi bolle mensili (vgs. allegato B4) e le fatture in essi richiamate, non sono riconducibili a prestazioni realmente effettuate.

Inoltre, le fatture nn. 3, 4, e 5 risultano interamente stornate, in data 31.12.2003, con l'emissione di note di credito di pari importo, che la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha registrato nell'anno successivo, precisamente in data 14.01.2004.

In merito all'emissione delle note di credito, occorre precisare che la legge (ossia l'art. 26 del D.P.R. 633/72) non prevede l'obbligo di emettere la nota di credito. La mancanza di tale obbligo è spiegabile considerando che tale diritto è solo posto a tutela del contribuente che ha emesso la fattura recante un imponibile o un'imposta superiore a quella a corretta, per cui l'eventuale mantenimento di tale situazione non genera nessun danno all'Erario. Se dunque non è previsto un obbligo di emissione della nota di credito, è invece previsto che tale facoltà deve essere esercitata, nei casi e nei tempi previsti dall'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. 633/72. In particolare, la nota di credito va emessa entro un anno dall'operazione (nel senso di cui all'art. 6 dello stesso decreto IVA), qualora la variazione dell'imponibile derivi da un sopravvenuto accordo tra le parti. Inoltre, la nota di credito può essere emessa, senza limiti di tempo, qualora la causa che la origina riguardi:

- ✓ situazioni che portano alla nullità, all'annullamento, alla revoca, alla rescissione della prestazione;
- ✓ la presenza di sconti e abbuoni già previsti nel contratto originale;
- ✓ il mancato pagamento, a seguito di procedure concorsuali o di procedure esecutive, non andate a buon fine.


Dall'esame del contratto che regola i rapporti tra le due società, si evidenzia che, ai fini della documentazione delle prestazioni eseguite, come indicato all'art. 10 del citato contratto – fatturazione e pagamenti, "la fatturazione del servizio sarà mensile e i pagamenti saranno a 120 giorni data fattura"; quindi, non è prevista la possibilità di emettere un documento fiscale per acconti su prestazioni future.

Nello specifico, l'emissione delle n. 4 fatture sopra elencate non trova nessuna valida giustificazione economica, nell'ottica dei rapporti contrattuali tra le due società in quanto, nella descrizione dei documenti, è riportata la causale "Vs daro per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti (compreso tributo speciale legge 549/95)" anche se, di fatto, gli stessi non sono indicati in alcun elenco mensile, riepilogativo delle prestazioni eseguite dalla "Delca S.p.A.".

Per quanto concerne l'emissione della fattura n. 904, datata 09.09.2003, dell'importo di € 500.000,00 + IVA 10%, si rileva che anche tale documento non è mai stato riepilogato in alcuno degli "elenchi bolle" mensili esaminati, né mai stornato da note di credito.

Inoltre, nello stesso periodo d'imposta, è stata registrata la seguente fattura:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	NR. ALLEGATO
1316	19/12/2003	€ 300.000,00	€ 30.000,00	B105

Detto documento è riconducibile, solo parzialmente (per l'importo di € 141.572,92), a prestazioni realmente eseguite, come indicato nell'elenco "B1" cui si rimanda. La differenza di € 158.427,08 non risulta documentata, e tale importo è stato stornato con la nota di credito n. 1391 del 31.12.2003, che la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha annotato in data 14.01.2004, omettendo però di imputarne la competenza nell'anno 2003, ai fini della liquidazione I.V.A. di periodo. Pertanto, si rileva che, per detta operazione, l'ammontare dell'I.V.A. indetraibile, per l'anno d'imposta 2003, è pari a € 15.842,760, corrispondente all'applicazione dell'aliquota del 10% sull'importo fatturato ma non documentato.

Inoltre, per quanto concerne le fatture nn. 3, 4 e 5, si rileva che le stesse risultano emesse per prestazioni mai effettuate e sono state stornate, in data 31.12.2003, dalla "DELCA S.p.A.", attraverso l'emissione di note di credito, che la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha registrato in data 14.01.2004, omettendo però di trasferirne la competenza all'anno 2003, ai fini della liquidazione I.V.A. periodica.

In sostanza, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha operato contabilmente in questo modo:

- ai fini delle II.DD., ha imputato contabilmente, nell'esercizio di competenza, solo il costo sostenuto per le prestazioni effettivamente ricevute dalla "DELCA S.p.A.", facendo confluire l'importo di € 1.242.025,40, relativo alle prestazioni non ricevute nell'anno 2003, in un conto finanziario transitorio, denominato "Fornitori c/note di credito da ricevere", relativo ai movimenti dal 01.01.2003 al 31.12.2003 (Vgs. allegato B5);
- ai fini dell'I.V.A., ha annotato tali fatture nel registro IVA degli acquisti, per cui la relativa imposta a credito, pari a € 124.202,54 (aliquota 10% sull'imponibile di € 1.242.025,40), è confluita nelle liquidazioni periodiche mensili e nella dichiarazione annuale presentata.

Pertanto, ai fini amministrativi, la società ha indicato, in sede di liquidazione I.V.A. annuale, un credito di € 541.018,23, a fronte di un credito ricalcolato, pari a € 416.815,69. La differenza, di € 124.202,54, rappresenta la parte di credito I.V.A. non spettante, ottenuta sommando gli importi dell'I.V.A. esposta nelle fatture nn. 3, 4, 5, 904 e dell'I.V.A. riconducibile all'imponibile non documentato della fattura n. 1316.

A conferma di quanto sopra indicato, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione IVA per l'anno d'imposta 2003, attraverso la redazione del prospetto, di cui all'allegato B3, cui si rimanda, nel quale sono state contrapposte le liquidazioni mensili, come indicate nel registro IVA tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno, come di seguito evidenziato:

Mese di riferimento	Liquidazione da registro Iva	Liquidazione ricalcolata	Differenza
Gennaio 2003	€ 415.769,52	€ 357.409,73	€ 58.359,79
Febbraio 2003	€ 427.485,11	€ 369.125,52	€ 58.359,79
Marzo 2003	€ 394.640,34	€ 336.280,55	€ 58.359,79
Aprile 2003	€ 465.231,89	€ 406.872,06	€ 58.359,79
Maggio 2003	€ 332.689,55	€ 274.329,73	€ 58.359,79
Giugno 2003	€ 419.997,69	€ 361.637,88	€ 58.359,79
Luglio 2003	€ 373.215,92	€ 314.856,11	€ 58.359,79
Agosto 2003	€ 516.950,96	€ 458.591,14	€ 58.359,79
Settembre 2003	€ 314.528,97	€ 206.169,14	€ 108.359,83
Ottobre 2003	€ 384.737,49	€ 276.377,66	€ 108.359,83
Novembre 2003	€ 413.801,83	€ 305.441,99	€ 108.359,83
Dicembre 2003	€ 541.018,29	€ 416.815,69	€ 124.202,60

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. "Violazioni sostanziali" A. "violazioni in materia di IVA" "Presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA infedele", cui si rimanda.

ANNO 2004

Attraverso la redazione dei tre seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2004" (Vgs. allegato C1), nel quale sono state riportate tutte le fatture e le note di credito emesse dalla "DELCA SpA" nell'anno 2004 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (Vgs. allegato C2)" nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, e l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.;
- "Ricalcolo liquidazioni periodiche IVA anno 2004, al netto delle fatture non documentate ricevute dal DELCA SpA" (Vgs. allegato C3), nel quale sono state contrapposte mensilmente, le liquidazioni Iva da registro, con quelle ricalcolate,

si può affermare che, nel corso dell'anno 2004, la "DELCA S.p.A." ha emesso, tra le altre, n. 15 fatture nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", di seguito riepilogate:

N. DOC	DATA DOC	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	Nr. allegato
773	23/09/2004	€ 200.000,00	€ 20.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE GENNAIO 2005	C101
842	08/10/2004	€ 300.000,00	€ 30.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE GENNAIO 2005	C102
844	11/10/2004	€ 270.000,00	€ 27.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE FEBBRAIO 2005	C103
845	12/10/2004	€ 180.000,00	€ 18.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE FEBBRAIO 2005	C104
850	18/10/2004	€ 120.000,00	€ 12.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE MARZO 2005	C105
880	27/10/2004	€ 46.000,00	€ 4.500,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE GENNAIO 2005	C106
936	08/11/2004	€ 300.000,00	€ 30.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE MARZO 2005	C107
937	08/11/2004	€ 300.000,00	€ 30.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE APRILE 2005	C108
939	11/11/2004	€ 150.000,00	€ 15.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE APRILE 2005	C109
940	15/11/2004	€ 118.200,00	€ 11.820,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE APRILE 2005	C110
941	15/11/2004	€ 341.000,00	€ 34.100,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE MAGGIO 2005	C111
942	15/11/2004	€ 184.000,00	€ 18.400,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE MAGGIO 2005	C112

					2005	
975	19/11/2004	€ 182.000,00	€ 18.200,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE MAGGIO 2005	C113
1041	06/12/2004	€ 100.000,00	€ 10.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE APRILE 2005	C114
1042	06/12/2004	€ 173.000,00	€ 17.300,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE GIUGNO 2005	C115

Per tali documenti, il cui totale imponibile ammonta a € 2.943.200,00, è stata evidenziata la dicitura "NO", nella colonna "DOCUMENTATA" del prospetto "C1" cui si rimanda, in quanto sono stati ricevuti nell'anno 2004, nonostante si riferiscano a prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti effettuate nel corso del 2005, come risulta dagli elenchi bolle di periodo. (Vgs. allegato C4).

Nello stesso prospetto, sono state inoltre contrassegnate dalla dicitura "NO", anche le seguenti fatture:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	Nr. ALLEGATO
1050	16/12/2004	€ 410.000,00	€ 41.000,00	C201
1075	23/12/2004	€ 82.000,00	€ 8.200,00	C202
1078	31/12/2004	€ 80.000,00	€ 8.000,00	C203

Le fatture sopra elencate non sono riconducibili a prestazioni di servizio effettivamente ricevute, come suffragato dal fatto che le stesse sono state stornate, dalla "DELCA S.p.A.", con note di credito emesse nel mese di giugno del 2005; per le ragioni sopra esposte, l'importo dell'I.V.A. a credito, relativa a tali documenti fiscali emessi per operazioni inesistenti, pari a € 57.200,00, è da considerarsi indebitabile.

Dagli accertamenti effettuati, come evidenziato nel prospetto sopra richiamato, appare evidente che, dall'anno 2004, la "DELCA S.p.A." ha cominciato ad emettere fatture, nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", per importi superiori alle prestazioni di servizio mensilmente rese e, in particolare, dal mese di settembre 2004, ha documentato fiscalmente prestazioni che, però, sono state effettivamente eseguite solo nell'anno 2005.

Di contro, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha operato contabilmente in questo modo:

- ai fini delle II.DD., ha imputato contabilmente, nell'esercizio di competenza, solo il costo sostenuto per le prestazioni effettivamente ricevute dalla "DELCA S.p.A.", facendo confluire l'importo di € 3.515.200,00 relativo alle prestazioni non ricevute nell'anno 2004, in un conto finanziario transitorio, denominato "Fornitori c/note di credito da ricevere", relativo ai movimenti dal 01.01.2004 al 31.12.2004 (Vgs. allegato C5);
- ai fini dell'I.V.A., ha annotato tali fatture nel registro IVA degli acquisti, per cui la relativa imposta a credito, pari a € 351.520,00 (aliquota 10% sull'imponibile di € 3.515.200), è confluita nelle liquidazioni periodiche mensili e nella dichiarazione annuale presentata.

Pertanto, si è provveduto a rettificare l'imposta a credito/debito, risultante dalle

liquidazioni I.V.A. mensili, non considerando, nel calcolo, l'importo corrispondente all'I.V.A. a credito, relativa agli elementi negativi fittizi documentati dalle fatture passive, emesse dalla "DELCA S.p.A." per operazioni inesistenti, e registrate in contabilità dalla "C.E.R.M.E.C. S.p.A."

Per l'anno 2004, la società, in sede di dichiarazione annuale ai fini dell'I.V.A., ha rilevato un credito pari a € 370.719,44, a fronte di un debito IVA ricalcolato pari a € 120.138,29, tenuto anche conto della rettifica operata, per le stesse ragioni sopra descritte, sull'ammontare del credito d'imposta, effettivamente spettante per il periodo d'imposta precedente.

Pertanto, l'ammontare dell'iva a credito indicata in dichiarazione, ma da considerarsi indetraibile è pari a € 351.520,00 (€ 57.200,00 + € 294.320,00).

Dal ricalcolo delle liquidazioni Iva per l'anno 2004 si evidenzia che la società in sede di dichiarazione annuale ha esposto un'I.V.A. a credito di € 421.529,00 (rigo VL39) mentre dai calcoli effettuati come da prospetto "C3", cui si rimanda, avrebbe dovuto evidenziare un'IVA a debito per € 120.138,29. Ai fini della corretta imputazione dell'IVA dovuta per il singolo anno d'imposta, occorre evidenziare che alla data del 01.01.2004, la società ha esposto in dichiarazione un credito IVA pari a € 553.402,00, mentre quello spettante è stato calcolato in € 416.815,69.

A conferma di quanto sopra indicato, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione Iva per l'anno d'imposta 2004, attraverso la redazione del prospetto di cui sopra, nel quale sono stati contrapposte le liquidazioni mensili come indicate nel registro Iva tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno, come di seguito evidenziato:

Mese di riferimento	Liquidazione da registro Iva	Liquidazione ricalcolata	Differenza
Gennaio 2004	€ 448.875,64	€ 312.290,23	€ 136.585,41
Febbraio 2004	€ 451.946,81	€ 315.361,41	€ 136.585,41
Marzo 2004	€ 546.675,88	€ 410.090,48	€ 136.585,41
Aprile 2004	€ 635.499,91	€ 499.190,52	€ 136.585,41
Maggio 2004	€ 598.513,17	€ 461.927,77	€ 136.585,41
Giugno 2004	€ 533.974,36	€ 397.388,96	€ 136.585,41
Luglio 2004	€ 569.633,94	€ 433.036,21	€ 136.585,41
Agosto 2004	€ 519.161,58	€ 382.563,85	€ 136.585,41
Settembre 2004	€ 427.138,46	€ 270.540,74	€ 156.597,72
Ottobre 2004	€ 348.561,76	€ 95.724,03	€ 250.837,43
Novembre 2004	€ 371.070,15	- € 35.287,59	€ 406.357,74
Dicembre 2004	€ 370.719,44	- € 120.138,29	€ 490.857,73

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. "Violazioni sostanziali" A. "violazioni in materia di IVA" presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA infedele" cui si rimanda.

Con separata trattazione sarà notiziata anche la locale Procura della Repubblica, perché tale condotta rileva anche ai fini penali, per due distinte ipotesi di reato, previste dal D.lgs. 74/2000, avendo la società utilizzato, in sede di dichiarazione annuale ai fini dell'I.V.A., presentata per l'anno d'imposta 2004:

- elementi passivi fittizi, relativi alla registrazione di n. 3 fatture, ricevute dalla "DELCA S.p.A.", a fronte di prestazioni di servizio inesistenti, per un imponibile pari a € 572.000,00, per cui la parte si è resa responsabile della violazione dell'art. 2 del

D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". Tale condotta ha consentito di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un ammontare pari a € 57.200,00;

- elementi passivi, relativi alla registrazione, in contabilità, di n. 15 fatture, ricevute dalla "DELCA S.p.A" a fronte di prestazioni non documentate nell'anno di competenza, per un ammontare di € 2.943.200,00, con I.V.A. esposta (aliquota 10%) pari a € 294.320,00; ciò, al fine specifico di evadere l'I.V.A., attraverso il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. La condotta in oggetto è prevista e punita dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione infedele" in quanto, congiuntamente, l'I.V.A. evasa nel singolo periodo d'imposta, pari a € 294.320,00, è superiore a € 103.291,38 e l'indicazione degli elementi passivi fittizi (€ 2.943.200,00) è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 2.065.827,60).

Il rappresentante legale della società, firmatario della dichiarazione "mod. SC società di capitali 2005" periodo d'imposta 2004 è il sig. Vaira Roberto C.F. VRARRT57B27B832J, nato a Carrara (MS) il 27.02.1957 e ivi residente in via Quasimodo n. 21.

ANNO 2005

Attraverso la redazione dei tre seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2005" (Vgs. allegato D1), nel quale sono state riportate tutte le fatture e le note di credito emesse dalla "DELCA SpA" nell'anno 2005 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (Vgs. allegato D2) nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, e l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Ricalcolo liquidazioni periodiche IVA anno 2005, al netto delle fatture non documentate ricevute dal DELCA SpA" (Vgs. allegato D3), nel quale sono state contrapposte mensilmente, le liquidazioni Iva da registro, con quelle ricalcolate,

si può affermare che nel corso dell'anno 2005, la "DELCA S.p.A." ha emesso, tra le altre, le n. 24 fatture, di seguito riepilogate:

N. DOC	DATA DOC.	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	N. allegato
438	31/05/2005	€ 291.000,00	€ 29.100,00	NO	ELENCO BOLLE GENNAIO 2006	D101
490	13/06/2005	€ 273.000,00	€ 27.300,00	NO	ELENCO BOLLE GENNAIO 2006	D102
492	13/06/2005	€ 228.000,00	€ 22.800,00	NO	ELENCO BOLLE FEBBRAIO 2006	D103
529	28/06/2005	€ 500.000,00	€ 50.000,00	NO	ELENCO BOLLE FEBBRAIO 2006 (PER € 383000); ELENCO BOLLE MARZO 2006 (PER € 117000)	D104
604	04/07/2005	€ 435.000,00	€ 43.500,00	NO	ELENCO BOLLE MARZO 2006 (PER € 375000); ELENCO BOLLE APRILE 2006 (PER € 60000)	D105
606	13/07/2005	€ 237.000,00	€ 23.700,00	NO	ELENCO BOLLE	D106

					APRILE 2006	
607	18/07/2005	€ 150.000,00	€ 15.000,00	NO	ELENCO BOLLE APRILE 2006	D107
714	04/08/2005	€ 229.000,00	€ 22.900,00	NO	ELENCO BOLLE MAGGIO 2006	D108
766	31/08/2005	€ 150.000,00	€ 15.000,00	NO	ELENCO BOLLE MAGGIO 2006	D109
807	31/08/2005	€ 42.000,00	€ 4.200,00	NO	ELENCO BOLLE APRILE 2006	D110
826	31/08/2005	€ 200.000,00	€ 20.000,00	NO	ELENCO BOLLE MAGGIO 2006	D111
835	12/09/2005	€ 348.000,00	€ 34.600,00	NO	ELENCO BOLLE MAGGIO 2006 (PER € 170000); ELENCO BOLLE GIUGNO 2006 (PER EURO 176000)	D112
945	06/10/2005	€ 482.000,00	€ 48.200,00	NO	ELENCO BOLLE GIUGNO 2006 (PER € 470000); ELENCO BOLLE LUGLIO 2006 (PER € 12000)	D113
946	06/10/2005	€ 55.000,00	€ 5.500,00	NO	ELENCO BOLLE LUGLIO 2006	D114
1076	07/11/2005	€ 391.000,00	€ 39.100,00	NO	ELENCO BOLLE LUGLIO 2006	D115
1078	07/11/2005	€ 55.000,00	€ 5.500,00	NO	ELENCO BOLLE AGOSTO 2006	D116
1079	07/11/2005	€ 91.000,00	€ 9.100,00	NO	ELENCO BOLLE LUGLIO 2006	D117
1190	02/12/2005	€ 305.000,00	€ 30.500,00	NO	ELENCO BOLLE AGOSTO 2006	D118
1191	02/12/2005	€ 92.000,00	€ 9.200,00	NO	ELENCO BOLLE AGOSTO 2006	D119
1192	02/12/2005	€ 55.000,00	€ 5.500,00	NO	ELENCO BOLLE AGOSTO 2006	D120
1193	02/12/2005	€ 65.000,00	€ 6.500,00	NO	ELENCO BOLLE SETTEMBRE 2006	D121
1202	12/12/2005	€ 305.000,00	€ 30.500,00	NO	ELENCO BOLLE SETTEMBRE 2006	D122
1205	15/12/2005	€ 345.500,00	€ 34.550,00	NO	ELENCO BOLLE SETTEMBRE 2006 (PER € 150500); ELENCO BOLLE NOVEMBRE 2006 (PER € 195500)	D123
1244	28/12/2005	€ 200.000,00	€ 20.000,00	NO	ELENCO BOLLE NOVEMBRE 2006 (PER € 30000); ELENCO BOLLE DICEMBRE 2006 (PER € 170000)	D124

Per tali documenti, il cui totale imponibile ammonta a € 5.522.500,00, con IVA esposta aliquota 10% per 552.250,00, è stata evidenziata la dicitura "NO", nella colonna "DOCUMENTATA" del prospetto "D1" cui si rimanda, in quanto sono stati ricevuti nell'anno 2005, nonostante si riferiscano a prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti effettuate nel corso del 2006, come risulta dagli elenchi bolle di periodo. (Vgs. allegato D4)

Inoltre, tra le fatture contrassegnate dalla dicitura "NO" sono presenti le n. 9 seguenti fatture:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	N. ALLEGATO
758	24/08/2005	€ 255.000,00	€ 25.500,00	D201
837	15/09/2005	€ 339.000,00	€ 33.900,00	D202
955	12/10/2005	€ 138.000,00	€ 13.800,00	D203
1077	07/11/2005	€ 187.000,00	€ 18.700,00	D204
1080	14/11/2005	€ 200.000,00	€ 20.000,00	D205
1081	14/11/2005	€ 137.000,00	€ 13.700,00	D206
1127	24/11/2005	€ 93.000,00	€ 9.300,00	D207
1134	30/11/2005	€ 55.500,00	€ 5.550,00	D208
1195	07/12/2005	€ 43.000,00	€ 4.300,00	D209

In merito ai documenti fiscali sopra descritti si rileva che:

- per la fattura n. 1195 del 07.12.2005 di € 43.000,00 + IVA aliquota 10% per € 4.300,00, la stessa, dal riscontro con i documenti esaminati, non è stata ricondotta ad alcuna prestazione di servizio, ed inoltre dal verbale di acquisizione documentazione, redatto in data 24.03.2011 nei confronti della "DELCA S.p.A." è emerso che detta fattura non è stata riscontrata tra quelle acquisite, e che la n. 1195, è stata emessa nei confronti della "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." per un importo di € 82.287,31. Pertanto si rileva un Iva a credito non dovuta per € 4.300,00;
- le altre 8 fatture sono riferite a prestazioni di servizio mai eseguite per un totale di € 1.404.500,00, che sono state stornate con note di credito emesse dalla "DELCA S.p.A." in vari mesi dell'anno 2006, che hanno permesso di rilevare di fatto un IVA a credito non dovuta di € 140.450,00 che, per le ragioni sopra esposte, è da considerarsi indetraibile.

Dagli accertamenti effettuati, appare evidente, come indicato nel prospetto sopra richiamato, che nell'anno 2005, la "DELCA S.p.A." ha continuato ad emettere fatture per importi superiori alle prestazioni di servizio mensilmente svolte, incrementando anche l'emissione di fatture per prestazioni totalmente inesistenti, che poi venivano stornate nell'esercizio successivo, senza alcuna ragione giustificativa.

Di contro, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha operato contabilmente in questo modo:

- ai fini delle II.DD., ha imputato contabilmente, nell'esercizio di competenza, solo il costo sostenuto per le prestazioni effettivamente ricevute dalla "DELCA S.p.A.", facendo confluire l'importo di € 6.970.000,00 relativo alle prestazioni non ricevute nell'anno 2005, in un conto finanziario transitorio, denominato "Fornitori c/note di credito da ricevere", relativo ai movimenti dal 01.01.2005 al 31.12.2005 (Vgs. allegato D5);
- ai fini dell'I.V.A., ha annotato tali fatture nel registro IVA degli acquisti, per cui la

relativa imposta a credito, pari a € 697.000,00 (aliquota 10% sull'imponibile di € 6.970.000,00) è confluita nelle liquidazioni periodiche mensili e nella dichiarazione annuale presentata.

Dal ricalcolo delle liquidazioni IVA per l'anno 2005, si evidenzia che la società, in sede di dichiarazione annuale, ha esposto un'IVA a credito di € 650.320,00, (rigo VL39) mentre dai calcoli effettuati, avrebbe dovuto evidenziare un'IVA a debito per € 46.682,00. Pertanto, l'IVA indetraibile relativa all'anno d'imposta 2005 ammonta a € 697.002,00.

A conferma di quanto sopra indicato, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione IVA per l'anno d'imposta 2005, attraverso la redazione del prospetto "D3", cui si rimanda, nel quale sono state contrapposte le liquidazioni mensili indicate nel registro IVA tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4 "Violazioni sostanziali" A. "violazioni in materia di IVA" presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA infedele" cui si rimanda.

Con separata trattazione sarà notiziata anche la locale Procura della Repubblica, perché a seguito di tale condotta, si ravvisano anche violazioni di carattere penale, relative alle seguenti ipotesi di reato di cui:

- all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", in quanto ha indicato nella dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2005, tra gli altri, elementi passivi fittizi, documentati dalle nove fatture in precedenza indicate, per un totale di € 1.447.500,00 con Iva aliquota 10% per € 144.750,00;
- all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, "Dichiarazione infedele" in quanto, congiuntamente, l'I.V.A. evasa nel singolo periodo d'imposta, riferita alle fatture ricevute ma non documentate (€ 552.250,00), è superiore a € 103.291,38 e l'indicazione degli elementi passivi fittizi (€ 5.522.500,00) è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 2.065.827,60.



Il rappresentante legale della società, firmatario della dichiarazione "mod. SC società di capitali 2006" periodo d'imposta 2005 è il sig. Vaira Roberto - C.F. VRARRT57B27B832J, nato a Carrara (MS) il 27.02.1957 e ivi residente in via Quasimodo n. 21.

ANNO 2006

Attraverso la redazione dei tre seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2006" (Vgs. allegato E1), nel quale sono state riportate tutte le fatture e le note di credito emesse dalla "DELCA SpA" nell'anno 2006 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (Vgs. allegato E2) nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, e l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Ricalcolo liquidazioni periodiche IVA anno 2006, al netto delle fatture non documentate ricevute dal DELCA SpA" (Vgs. allegato E3), nel quale sono state contrapposte mensilmente, le liquidazioni Iva da registro, con quelle ricalcolate,

si può affermare che nel corso dell'anno 2006, la "DELCA S.p.A." ha emesso, tra le



altre, le n. 33 fatture, di seguito riepilogate:

N. DOC.	DATA DOC.	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	N. Allegato
9	05/01/2006	€ 120.000,00	€ 12.000,00	NO	L'IMPORTO E' AL NETTO DELLE BOLLE DI DICEMBRE DOCUMENTATE (€ 250000- € 130000 BOLLE DICEMBRE); NEL RIEPILOGO BOLLE GENNAIO 2007 (PER € 26000); NEL RIEPILOGO BOLLE FEBBRAIO 2007 (PER € 94000)	E101
10	12/01/2006	€ 51.000,00	€ 5.100,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE GENNAIO 2007	E102
92	03/02/2006	€ 550.000,00	€ 55.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE GENNAIO 2007	E103
104	07/02/2006	€ 190.000,00	€ 19.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI FEBBRAIO 2007	E104
105	07/02/2006	€ 120.000,00	€ 12.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI FEBBRAIO 2007 (PER € 77500); NEL RIEPILOGO BOLLE DI MARZO 2007 (PER € 17500); NEL RIEPILOGO BOLLE DI APRILE 2007 (PER € 25000)	E105
106	07/02/2006	€ 105.000,00	€ 10.500,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI FEBBRAIO 2007	E106
107	07/02/2006	€ 210.000,00	€ 21.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI APRILE 2007	E107
111	14/02/2006	€ 480.000,00	€ 48.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE MARZO 2007	E108
163	28/02/2006	€ 90.909,09	€ 9.090,91	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE MARZO 2007 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 1113 DEL 2006	E109
223	14/03/2006	€ 120.000,00	€ 12.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI APRILE 2007 (PER € 75000); NEL RIEPILOGO BOLLE DI MAGGIO 2007	E110
224	14/03/2006	€ 276.000,00	€ 27.600,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI APRILE 2007	E111
333	08/04/2006	€ 275.000,00	€ 27.500,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI MAGGIO 2007	E112
340	12/04/2006	€ 236.500,00	€ 23.650,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI GIUGNO 2007	E113

382	27/04/2006	€ 385.000,00	€ 38.500,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI GIUGNO 2007 (PER € 165000); NEL RIEPILOGO BOLLE DI LUGLIO 2007 (PER € 220000)	E114
455	16/05/2008	€ 250.000,00	€ 25.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI LUGLIO 2007	E115
458	16/05/2008	€ 222.000,00	€ 22.200,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI LUGLIO 2007; NEL RIEPILOGO BOLLE DI AGOSTO 2007 (PER € 122000)	E116
457	16/05/2008	€ 205.000,00	€ 20.500,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI AGOSTO 2007	E117
573	09/06/2006	€ 63.700,00	€ 6.370,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI AGOSTO 2007	E118
583	16/06/2006	€ 389.000,00	€ 38.900,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI SETTEMBRE 2007	E119
622	26/06/2006	€ 123.000,00	€ 12.300,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI AGOSTO 2007	E120
623	26/06/2006	€ 116.000,00	€ 11.600,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI AGOSTO 2007	E121
624	26/06/2006	€ 125.000,00	€ 12.500,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI AGOSTO 2007	E122
629	30/06/2006	€ 164.000,00	€ 16.400,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI GIUGNO 2007	E123
713	17/07/2006	€ 450.000,00	€ 45.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI OTTOBRE 2007	E124
824	04/08/2006	€ 450.000,00	€ 45.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI OTTOBRE 2007	E125
836	21/08/2006	€ 105.000,00	€ 10.500,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI SETTEMBRE 2007	E126
841	21/08/2006	€ 178.000,00	€ 17.800,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI DICEMBRE 2007	E127
842	21/08/2006	€ 70.000,00	€ 7.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI DICEMBRE 2007 PER € 15.000 E IN ELENCO BOLLE GENNAIO 2008 PER € 55000	E128
843	21/08/2006	€ 176.000,00	€ 17.600,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI GENNAIO 2008	E129
847	21/08/2006	€ 292.000,00	€ 29.200,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE DI GENNAIO 2008 € 278.000 E APRILE 2008 € 14.000	E130



919	08/09/2006	€ 146.000,00	€ 14.800,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI APRILE 2008 - € 23.016,82, IN ELENCO BOLLE MAGGIO 2008 - € 100.113,74 E ELENCO BOLLE SETTEMBRE 2008 - € 24.869,44	E131
925	13/09/2006	€ 90.000,00	€ 9.000,00	NO	NELL'ELENCO BOLLE AGOSTO 2008	E132
1234	30/11/2006	€ 140.000,00	€ 14.000,00	NO	NEL RIEPILOGO BOLLE DI DICEMBRE 2007	E133

Per tali documenti fiscali, il cui imponibile complessivo ammonta a € 6.966.109,09, con IVA esposta aliquota 10% per € 696.610,91, è stata evidenziata la dicitura "NO", nella colonna "DOCUMENTATA" del prospetto "E1" cui si rimanda, in quanto sono stati ricevuti nell'anno 2006, nonostante si riferiscano a prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti effettuate nel corso del 2007 e 2008, come risulta dagli elenchi bolle di periodo (Vgs. allegato E4).

Inoltre, tra le fatture contrassegnate dalla dicitura "NO" sono presenti altre due tipologie di fatture:

- quelle non ricondotte ad alcuna prestazione di servizio resa dalla "DELCA S.p.A.", documentate da n. 17 fatture, di seguito riepilogate, con l'indicazione nella colonna "NOTE": "non riconducibile a prestazioni", per un ammontare pari a € 3.035.298,00, con IVA esposta al 10% per € 303.529,80:



N. DOC.	DATA DOC.	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	N. Allegato
1	02/01/2006	€ 146.000,00	€ 14.600,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E201
2	03/01/2006	€ 227.500,00	€ 22.750,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E202
4	03/01/2006	€ 325.368,00	€ 32.536,80	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E203
5	03/01/2006	€ 129.115,00	€ 12.911,50	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E204
6	03/01/2006	€ 129.115,00	€ 12.911,50	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E205
222	14/03/2006	€ 218.000,00	€ 21.800,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E206
996	30/09/2006	€ 140.000,00	€ 14.000,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E207
1058	10/10/2006	€ 248.000,00	€ 24.800,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E208
1059	10/10/2006	€ 228.000,00	€ 22.800,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E209
1103	17/10/2006	€ 68.200,00	€ 6.820,00	NO	NON RICONDUCE A PRESTAZIONI	E210

1104	18/10/2006	€ 161.000,00	€ 16.100,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E211
1105	18/10/2006	€ 15.000,00	€ 1.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E212
1180	13/11/2006	€ 360.000,00	€ 36.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E213
1181	14/11/2006	€ 94.000,00	€ 9.400,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E214
1182	14/11/2006	€ 200.000,00	€ 20.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E215
1233	30/11/2006	€ 91.000,00	€ 9.100,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E216
1344	21/12/2006	€ 255.000,00	€ 25.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	E217

- quelle riferite a prestazioni di servizio mai eseguite, documentate da n.12 fatture sotto elencate, per un totale di € 1.479.500,00, che sono state stornate con note di credito emesse dalla "DELCA S.p.A." in vari mesi dell'anno 2007, che hanno permesso di rilevare di fatto un'IVA a credito non dovuta di € 147.950,00, che per le ragioni sopra esposte è da considerarsi indebitabile:

N. DOC	DATA DOC.	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	N. Allegato
164	28/02/2006	€ 145.000,00	€ 14.500,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 182 DEL 2007	E301
219	14/03/2006	€ 120.000,00	€ 12.000,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 182 DEL 2007	E302
220	14/03/2006	€ 100.000,00	€ 10.000,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 182 DEL 2007	E303
221	14/03/2006	€ 76.000,00	€ 7.600,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 182 DEL 2007	E304
446	11/05/2006	€ 62.000,00	€ 6.200,00	NO	STORNATA DALLA NOTA CREDITO 182 DEL 2007	E305
630	30/06/2006	€ 210.000,00	€ 21.000,00	NO	STORNATA DA NOTA CREDITO 393 DEL 2007	E306
829	10/08/2006	€ 230.000,00	€ 23.000,00	NO	STORNATA DA NOTA CREDITO 174 DEL 2007	E307
853	24/08/2006	€ 182.000,00	€ 18.200,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 172-2007	E308
1108	27/10/2006	€ 205.000,00	€ 20.500,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 525-2007	E309

1111	31/10/2006	€ 91.000,00	€ 9.100,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 837-2007	E310
1112	31/10/2006	€ 20.000,00	€ 2.000,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 838-2007	E311
1304	15/12/2006	€ 38.500,00	€ 3.850,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 596-2007	E312

Pertanto, l'ammontare dell'iva indetraibile, relativa ai documenti fiscali sopra descritti ammonta a € 1.148.090,71 (€ 696.610,91 + € 303.529,80 + € 147.950,00).

A conferma di quanto sopra indicato, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione IVA per l'anno d'imposta 2006, attraverso la redazione del prospetto "E3", cui si rimanda, nel quale sono state contrapposte le liquidazioni mensili indicate nel registro IVA tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno.

Dagli accertamenti effettuati, appare evidente, la "DELCA S.p.A." ha sistematicamente continuato ad emettere fatture per importi superiori alle prestazioni di servizio mensilmente svolte, incrementando anche l'emissione di fatture per prestazioni totalmente inesistenti, che poi venivano stornate nell'esercizio successivo, senza alcuna ragione giustificativa.

Di contro, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha operato contabilmente in questo modo:

- ai fini delle II.DD., ha imputato contabilmente, nell'esercizio di competenza, solo il costo sostenuto per le prestazioni effettivamente ricevute dalla "DELCA S.p.A.", facendo confluire l'importo di € 11.480.907,10 relativo alle prestazioni non ricevute nell'anno 2006, in un conto finanziario transitorio, denominato "Fornitori c/note di credito da ricevere", relativo ai movimenti dal 01.01.2006 al 31.12.2006 (vgs. allegato E5);
- ai fini dell'I.V.A., ha annotato tali fatture nel registro IVA degli acquisti, per cui la relativa imposta a credito, pari a € 1.148.090,71 (aliquota 10% sull'imponibile di € 11.480.907,10) è confluita nelle liquidazioni periodiche mensili e nella dichiarazione annuale presentata.

Tale condotta, ha di fatto permesso alla "C.E.R.M.E.C. S.p.A." di dichiarare correttamente ai fini delle II.DD. l'effettivo costo sostenuto per il trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuato dalla "DELCA S.p.A.", di competenza per l'anno 2006, ma ha permesso alla stessa società di rilevare un'IVA a credito non spettante per € 1.148.090,71, attraverso l'indicazione in dichiarazione annuale ai fini IVA di elementi passivi pari a € 11.480.907,09, di cui € 4.514.798,00 relativi a prestazioni di servizio inesistenti, documentate dalle fatture sopra indicate.

A conferma di quanto sopra indicato, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione IVA per l'anno d'imposta 2006, attraverso la redazione del prospetto "E3", cui si rimanda, nel quale sono state contrapposte le liquidazioni mensili indicate nel registro IVA tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. "Violazioni sostanziali" A. "Violazioni in materia di IVA - Presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA infedele", cui si rimanda.

Con separata trattazione sarà notiziata anche la locale Procura della Repubblica perché, a seguito di tale condotta, si ravvisano anche violazioni di carattere penale, relative alle

seguenti ipotesi di reato di cui:

- all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", in quanto la società ha indicato nella dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2006, tra gli altri, elementi passivi fittizi, documentati dalle nove fatture in precedenza indicate, per un totale di € 4.514.598,00 con IVA aliquota 10% per € 451.459,80,00;
- all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, "Dichiarazione infedele" in quanto, congiuntamente, l'I.V.A. evasa nel singolo periodo d'imposta, riferita alle fatture ricevute ma non documentate (€ 696.610,91), è superiore a € 103.291,38 e l'indicazione degli elementi passivi fittizi (€ 6.966.109,91) è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 2.065.827,60.

Il rappresentante legale della società, firmatario della dichiarazione "mod. SC - società di capitali 2007", per il periodo d'imposta 2006, è il sig. Bertoneri Luciano - C.F. BRTLCN53M16F023V, nato a Massa il 16.08.1953 ed ivi residente in via Della Sala n. 19.

ANNO 2007

Attraverso la redazione dei tre seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2007" (Vgs. allegato F1), nel quale sono state riportate tutte le fatture e le note di credito emesse dalla "DELCA SpA" nell'anno 2007 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (vgs. allegato F2) nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, e l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Ricalcolo liquidazioni periodiche IVA anno 2007, al netto delle fatture non documentate ricevute dal DELCA SpA" (vgs. allegato F3), nel quale sono state contrapposte mensilmente, le liquidazioni Iva da registro, con quelle ricalcolate;

si può affermare che nel corso dell'anno 2007, la "DELCA S.p.A." ha emesso, tra le altre, n. 39 fatture, "non riconducibili a prestazioni", come da elenco bolle mensili ricevute (vgs. allegato F4), sotto elencate:

N. DOC	DATA DOC.	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	N. Allegato
49	18/01/2007	€ 36.500,00	€ 13.650,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F101
50	18/01/2007	€ 319.000,00	€ 31.900,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F102
129	08/02/2007	€ 270.000,00	€ 27.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F103
173	21/02/2007	€ 187.000,00	€ 18.700,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F104

175	21/02/2007	€ 82.561,50	€ 8.256,15	NO	FATTURA DI € 235.000, STORNATA DALLA N.C. 1193 DEL 5-10-07 SOLO PER € 152.438,50, QUINDI LA DIFFERENZA NON E' RICONDUCEBILE AD ALCUNA PRESTAZIONE	F105
176	22/02/2007	€ 220.000,00	€ 22.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F106
183	28/02/2007	€ 250.000,00	€ 25.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F107
184	28/02/2007	€ 237.000,00	€ 23.700,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F108
299	06/03/2007	€ 73.000,00	€ 7.300,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F109
323	16/03/2007	€ 114.000,00	€ 11.400,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F110
360	26/03/2007	€ 175.000,00	€ 17.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F111
361	26/03/2007	€ 500.000,00	€ 50.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F112
362	26/03/2007	€ 91.500,00	€ 9.150,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F113
394	31/03/2007	€ 320.000,00	€ 32.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F114
471	30/04/2007	€ 210.000,00	€ 21.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F115
606	23/05/2007	€ 210.000,00	€ 21.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F116
614	29/05/2007	€ 435.000,00	€ 43.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F117
619	31/05/2007	€ 138.500,00	€ 13.850,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F118
722	30/06/2007	€ 137.000,00	€ 13.700,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F119
789	05/07/2007	€ 91.000,00	€ 9.100,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F120
792	10/07/2007	€ 45.000,00	€ 4.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F121
793	10/07/2007	€ 60.000,00	€ 6.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F122
794	10/07/2007	€ 118.000,00	€ 11.800,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F123
849	24/07/2007	€ 241.000,00	€ 24.100,00	NO	NON	F124

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

					RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	
850	24/07/2007	€ 98.500,00	€ 9.850,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F125
957	06/08/2007	€ 87.000,00	€ 8.700,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F126
960	08/08/2007	€ 105.000,00	€ 10.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F127
962	09/08/2007	€ 170.000,00	€ 17.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F128
993	14/08/2007	€ 137.000,00	€ 13.700,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F129
994	14/08/2007	€ 78.000,00	€ 7.800,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F130
995	14/08/2007	€ 173.000,00	€ 17.300,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F131
1245	26/10/2007	€ 200.000,00	€ 20.000,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F132
1322	31/10/2007	€ 31.500,00	€ 3.150,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F133
1333	08/11/2007	€ 69.000,00	€ 6.900,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F134
1377	26/11/2007	€ 187.000,00	€ 18.700,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F135
1462	10/12/2007	€ 265.500,00	€ 26.550,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F136
1491	14/12/2007	€ 303.000,00	€ 30.300,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F137
1492	14/12/2007	€ 55.000,00	€ 5.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F138
1493	14/12/2007	€ 125.000,00	€ 12.500,00	NO	NON RICONDUCEBILE A PRESTAZIONI	F139

Per tali fatture, il cui imponibile complessivo è pari a € 6.745.561,50, con IVA esposta aliquota 10% per € 674.556,15, è stata evidenziata la dicitura "NO", nella colonna "DOCUMENTATA" del prospetto "F1" cui si rimanda, in quanto non riconducibili ad alcuna prestazione eseguita dalla "DELCA S.p.A."

Inoltre, tra le fatture contrassegnate dalla dicitura "NO" nel prospetto di cui sopra, sono presenti quelle riferite a prestazioni di servizio mai eseguite, documentate da n.15 fatture, di seguito elencate, per un totale di € 2.309.100,00:

N. DOC	DATA DOC.	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	DOCUMENTATA	NOTE	N. Allegato
446	13/04/2007	€ 140.000,00	€ 14.000,00	NO	STORNATA CON NOTE DI CREDITO 408 E 955 DEL 2008	F201

447	13/04/2007	€ 165.000,00	€ 16.500,00	NO	STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO 786 DEL 2009; LA PARTE DI € 62.269,62, E' STORNATA SENZA IVA DALLA NC 722 2010	F202
591	18/05/2007	€ 175.000,00	€ 17.500,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 250 DEL 2008	F203
839	17/07/2007	€ 61.000,00	€ 6.100,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 723 DEL 2010 SENZA IVA	F204
840	17/07/2007	€ 50.000,00	€ 5.000,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 723 DEL 2010 SENZA IVA	F205
963	09/08/2007	€ 430.000,00	€ 43.000,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 251 DEL 2008	F206
1003	28/08/2007	€ 83.600,00	€ 8.360,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 449 DEL 2008	F207
1021	31/08/2007	€ 120.000,00	€ 12.000,00	NO	STORNATA DALLE NOTE DI CREDITO 724 E 725 2010 SENZA IVA	F208
1022	31/08/2007	€ 150.000,00	€ 15.000,00	NO	STORNATA DALLE NOTE DI CREDITO 398 - 425 2010	F209
1071	05/09/2007	€ 30.000,00	€ 3.000,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 723 DEL 2010 SENZA IVA	F210
1072	11/09/2007	€ 202.000,00	€ 20.200,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 1168 DEL 2008	F211
1079	11/09/2007	€ 91.000,00	€ 9.100,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 320 DEL 2008	F212
1123	25/09/2007	€ 319.000,00	€ 31.900,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 252 DEL 2008	F213
1124	27/09/2007	€ 59.500,00	€ 5.950,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 1168 DEL 2008	F214
1244	26/10/2007	€ 233.000,00	€ 23.300,00	NO	STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO 1168 DEL 2008	F215

R. P. A. S.

U. Pascoli

Le stesse sono state stornate con note di credito, emesse dalla "DELCA S.p.A." nell'anno 2008 e, in parte, nell'anno 2009, che hanno permesso di rilevare di fatto un'IVA a credito non dovuta di € 230.910,00, che per le ragioni sopra esposte è da considerarsi indetraibile.

Pertanto, l'ammontare dell'iva indetraibile, relativa ai documenti fiscali sopra descritti ammonta a € 905.466,15 (€ 674.556,15 + € 230.910,00).

Dagli accertamenti effettuati, appare evidente, come indicato nel prospetto sopra richiamato, che nell'anno 2007, la "DELCA S.p.A." ha sistematicamente continuato ad emettere fatture per importi superiori alle prestazioni di servizio mensilmente svolte, incrementando anche l'emissione di fatture per prestazioni totalmente inesistenti, che poi venivano in parte stornate negli esercizi successivi, senza alcuna ragione giustificativa.

Di contro, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha operato contabilmente in questo modo:

- ai fini delle II.DD., ha imputato contabilmente, nell'esercizio di competenza, solo il costo sostenuto per le prestazioni effettivamente ricevute dalla "DELCA S.p.A.", facendo confluire l'importo di € 9.054.661,50 relativo alle prestazioni non ricevute nell'anno 2007, in un conto finanziario transitorio, denominato "Fornitori c/note di credito da ricevere", relativo ai movimenti dal 01.01.2007 al 31.12.2007 (Vgs. allegato F5);
- ai fini dell'I.V.A., ha annotato tali fatture nel registro IVA degli acquisti, per cui la relativa imposta a credito, pari a € 905.466,15 (aliquota 10% sull'imponibile di € 9.054.661,50) è confluita nelle liquidazioni periodiche mensili e nella dichiarazione annuale presentata.

Tale condotta, ha di fatto permesso alla "C.E.R.M.E.C. S.p.A." di dichiarare correttamente ai fini delle II.DD. l'effettivo costo sostenuto per il trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuato dalla "DELCA S.p.A.", di competenza per l'anno 2007, ma ha permesso alla stessa società di rilevare un'iva a credito non spettante per € 905.466,15, attraverso l'indicazione in dichiarazione annuale ai fini IVA di elementi passivi pari a € 9.054.661,50, relativi a prestazioni di servizio inesistenti, documentate dalle fatture sopra indicate.


A conferma di quanto sopra, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione IVA per l'anno d'imposta 2007, attraverso la redazione del prospetto "F3", cui si rimanda, nel quale sono state contrapposte le liquidazioni mensili indicate nel registro IVA tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno.

In detta annualità, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha emesso, in data 28/09/2007, la nota di debito n. 463, nei confronti della "DELCA S.p.A.", per un imponibile di € 3.000.000,00 più IVA aliquota 10% per € 300.000,00, con l'indicazione "fatture in acconto emesse e non regolarizzate anno 2006".

Con l'emissione di tale documento, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha posto in essere un'operazione, priva di logica commerciale, che avvalorava la circostanza che la stessa società fosse a conoscenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della "DELCA S.p.A.", che ha cercato di sanare in parte, attraverso la compilazione e la registrazione in contabilità di detta nota di debito.

L'esito di quanto sopra sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. A "Violazioni sostanziali in materia di IVA - presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA infedele", cui si rimanda.

Con separata trattazione, sarà notiziata anche la locale Procura della Repubblica perché, a seguito di tale condotta, si ravvisa anche la violazione di carattere penale, relativa all'ipotesi di reato di seguito descritta:



- art. 2 del D. Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" in quanto la società ha indicato, nella dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2007, elementi passivi fittizi, documentati dalle 54 fatture in precedenza elencate, per un totale di € 9.054.661,50, con IVA aliquota 10% per € 905.466,15;

Il rappresentante legale della società, firmatario della dichiarazione "mod. SC - società di capitali 2008", per il periodo d'imposta 2007, è il sig. Bertoneri Luciano - C.F. BRTLGN53M16F023V, nato a Massa il 16.08.1953 ed ivi residente in via Della Sala n. 19.

ANNO 2008


Attraverso la redazione dei tre seguenti prospetti:

- "Riepilogo fatture e note di credito DELCA SPA anno 2008" (Vgs. allegato G1), nel quale sono state riportate tutte le fatture e le note di credito emesse dalla "DELCA S.p.A." nell'anno 2008 nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Riscontro elenchi bolle con fatture ivi richiamate" (Vgs. allegato G2) nel quale sono state riportate le quantità di rifiuti smaltiti (distinti in base alla tipologia), elencati nelle bolle mensilmente predisposte, e l'importo totale delle fatture emesse dalla "DELCA S.p.A.", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.";
- "Ricalcolo liquidazioni periodiche IVA anno 2008, al netto delle fatture non documentate ricevute dal DELCA SpA" (Vgs. allegato G3), nel quale sono state contrapposte mensilmente, le liquidazioni IVA da registro, con quelle ricalcolate,

si può affermare che, nel corso dell'anno 2008, la "DELCA S.p.A." ha emesso, nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", tra le altre, n. 3 fatture, per un imponibile di € 859.200,00, identificate nella colonna "Documentata" dalla dicitura "NO", perché non riconducibili ad alcuna prestazione eseguita dalla "DELCA S.p.A.", come da elenco bolle mensili ricevute (Vgs. allegato G4), ma registrate in contabilità ed indicate in dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, tra l'ammontare delle operazioni passive, rilevando di fatto un'IVA a credito non spettante pari al 10% dell'importo fatturato per € 85.920,00, come di seguito elencate:

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE ACQUISTI	IVA A CREDITO SU ACQUISTI	N. Allegato
1	07/01/2008	€ 415.000,00	€ 41.500,00	G101
2	07/01/2008	€ 126.000,00	€ 12.600,00	G102
974	21/08/2008	€ 318.200,00	€ 31.820,00	G103

Dagli accertamenti effettuati, appare evidente, come indicato nel prospetto sopra richiamato, che nell'anno 2008 la "DELCA S.p.A." ha progressivamente diminuito l'emissione di fatture nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", cessando quasi totalmente l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti della stessa società, e ha fatto ricorso all'emissione di note di credito entro l'anno, per stornare le fatture emesse, ma non documentate e quindi riferite a prestazioni inesistenti.



Di contro, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dalla "DELCA S.p.A." nell'anno 2008, ha provveduto a trasferire in un conto provvisorio di carattere finanziario "fornitori c/note di credito da ricevere" (vgs allegato G5) l'imponibile relativo alla registrazione di fatture relative ai servizi non effettuati per € 859.200,00, ma ha permesso alla stessa società di rilevare un'IVA a credito non spettante per € 85.920,00, attraverso l'indicazione in dichiarazione annuale ai fini Iva di elementi passivi pari a € 859.200,00, relativi a prestazioni di servizio inesistenti, documentate dalle fatture sopra indicate.

A conferma di quanto sopra indicato, i verbalizzanti hanno proceduto al ricalcolo della liquidazione Iva per l'anno d'imposta 2008, attraverso la redazione del prospetto "G3", cui si rimanda, nel quale sono state contrapposte le liquidazioni mensili indicate nel registro IVA tenuto dalla società, con quelle ricalcolate, rilevando le differenze riscontrate per ogni singolo mese dell'anno.

Dall'esame del mastrino intestato "Fornitori c/note di credito da ricevere", è emerso che, in data 30.11.2008, la società ha effettuato finanziariamente una compensazione di € 8.154.218,00, senza alcuna ragione giustificativa, solo al fine di stornare parte delle fatture ricevute negli anni dal 2003 al 2008, il cui costo era stato sospeso.

L'esito di quanto sopra sarà oggetto di apposito rilievo, nel comparto 4. A "Violazioni sostanziali in materia di IVA - presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA infedele", cui si rimanda.

Con separata trattazione, sarà notiziata anche la locale Procura della Repubblica, perché a seguito di tale condotta, si ravvisa anche la violazione di carattere penale, relativa alla seguente ipotesi di reato di cui:

- all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", in quanto la società ha indicato nella Dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2008, tra gli altri, elementi passivi fittizi, documentati dalle 55 fatture in precedenza indicate, per un totale di € 859.200,00 con Iva aliquota 10% per € 85.920,00;

Il rappresentante legale della società, firmatario della dichiarazione "mod. SC - società di capitali 2009", per il periodo d'imposta 2008, è il sig. Bertoneri Luciano - C.F. BRTLGN53M16F023V, nato a Massa il 16.08.1953 e ivi residente in via Della Sala n. 19.

(2) Utilizzo carte di credito aziendali.

E' stato eseguito l'esame relativo alle procedure contabili, poste in essere dalla "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", negli anni oggetto della presente verifica fiscale, relative all'utilizzo delle carte di credito intestate alla società. In merito a tale controllo la parte, nell'ambito della verifica fiscale, ha riferito: "E' stato richiesto ad un consulente esterno di esaminare, nel dettaglio, le spese sostenute dalla società, mediante utilizzo delle carte di credito aziendali. Le risultanze di tale consulenza sono state esposte in una relazione, conservata dal Presidente sig. Ugo Bosetti".

Nel corso dell'attività ispettiva, l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Ing. Bosetti Ugo ha esibito, a richiesta dei verbalizzanti, copia integrale della consulenza tecnica effettuata dal Rag. Giuseppe Piccioli, in merito all'incarico assegnatogli, relativo "all'impiego di carte di credito e di debito aziendali nonché all'utilizzo della cassa aziendale con riferimento al periodo compreso tra il giorno 01.01.2005 ed il 31 dicembre 2010".

Dall'esame della relazione tecnica di cui sopra, è emerso che il Rag. Giuseppe Piccioli ha esaminato tutte le movimentazioni contabili delle carte di credito aziendali, seguendo un preciso schema di procedura, che ha portato al reperimento di tutta la

documentazione contabile ed extracontabile, a supporto delle operazioni effettuate ed all'accertamento delle modalità di affidamento delle carte, ai rispettivi utilizzatori.

Occorre evidenziare che, in linea di massima, la maggioranza delle spese documentate è riferita a ristoranti, alberghi, trasporti ed acquisti telematici che, come rapportato dal consulente, possano ritenersi inerenti allo svolgimento dell'attività aziendale, e che solo poche di esse, rappresentate da importi modici possano, in difetto di documentazione, essere estranee all'attività sociale.

Nello specifico, viene fatto riferimento alle spese sostenute dall'allora Direttore della società, sig. Roberto Vaira, nel giugno del 2007, per un viaggio effettuato in Cina, per un ammontare pari a € 2.922,99.

In merito, i verbalizzanti hanno eseguito un approfondimento, finalizzato a conoscere i motivi di tale viaggio, constatando che, in data 30 giugno 2007, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." aveva sottoscritto un contratto con la "Yunnan Chinamultiservice Consulting CO. Ltd.", con sede nella Repubblica Popolare Cinese, in merito all'attività di consulenza e di promozione alla vendita di compost di qualità "Cermec-Verdebio" sui mercati cinesi, anche a seguito di una missione in Cina, per avviare contatti commerciali, finalizzati alla vendita del compost di cui sopra.

Per quanto sopra, si ritiene che detti costi, sostenuti attraverso l'utilizzo della carta di credito American Express, siano riconducibili ed inerenti l'attività aziendale.

Inoltre, nella relazione del consulente, viene esaminato l'aspetto relativo alla concessione di prestiti al dipendente Mazzanti Vittorio, attraverso l'utilizzo di due carte aziendali a lui intestate, quali la "American Express", per il periodo dal 01.01.2006 al 07.07.2009, e la "Bancoposta", a valere sul conto corrente n. 40528663 delle "Poste italiane S.p.A.", affidatagli con autorizzazione del 5 aprile 2004, da parte dell'allora Presidente della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", sig. Vaira Roberto.

Nel periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2010, il dipendente Mazzanti Vittorio ha ottenuto dalla società prestiti, sotto forma di spese e prelievi personali, attraverso l'utilizzo della carta aziendale "Bancoposta" e della carta "American Express", per un importo complessivo di € 30.629,23.

Nello stesso periodo, lo stesso dipendente ha rimborsato, attraverso versamenti in contanti nelle casse aziendali, € 21.936,00.

Occorre rilevare che, dall'esame del conto "dipendenti c/prestiti", è emerso che il sig. Mazzanti Vittorio ha in corso la restituzione, ad importo costante di € 103,29, di un prestito pregresso che, alla data del 31.12.2004, ammontava a € 9.284,32.

Sulla base di quanto sopra descritto, il consulente incaricato ha elaborato un prospetto riepilogativo dei prestiti ottenuti e delle restituzioni effettuate dal sig. Mazzanti Vittorio, rilevando, di fatto che, dal 07.08.2008, lo stesso non ha più ottenuto prestiti dalla società e non ha più effettuato restituzioni di denaro contante nelle casse aziendali, evidenziando il dato che, al 31.12.2010, il debito del sig. Mazzanti nei confronti della società ammonta a € 10.540,67.

Attualmente, lo stesso dipendente sta continuando a restituire il debito, attraverso una trattenuta mensile in busta paga di € 103,29 che, dal mese di giugno 2011, dovrebbe essere portata a € 206,58, come da comunicazione trasmessa dal sig. Mazzanti Vittorio al Direttore Generale Roberto Vaira del 19 gennaio 2009.

Detta procedura, pur rilevando caratteri di criticità e modalità anomale nella concessione di prestiti ai dipendenti, è stata in parte documentata da richieste scritte successive a quelle verbali fatte dal dipendente Mazzanti Vittorio al Direttore Roberto Vaira, e nella quasi totalità, gli importi erogati sono confluiti nel conto finanziario "personale c/prestiti", con la sola eccezione di alcune operazioni, effettuate con la carta di credito aziendale

che, successivamente, sono state indicate tra le variazioni in aumento, nelle singole dichiarazioni dei redditi, presentate dalla società.

Nell'ambito di detto controllo, sono state esaminate le voci costituenti le "Variazioni in aumento", in ogni singolo periodo d'imposta, attraverso l'esame di un prospetto riepilogativo, dal quale si evidenzia che:

- nell'anno 2005, l'ammontare delle operazioni effettuate tramite carta di credito da parte del dipendente Mazzanti Vittorio, a titolo di prestito personale, ammontante a € 125,00, non sono state indicate tra le variazioni in aumento ma, erroneamente dedotte in dichiarazione, tra i costi relativi all'acquisto di materiali vari, come indicato nell'apposito conto;
- nell'anno 2006, l'ammontare delle operazioni effettuate tramite carta di credito, a titolo di prestito personale da parte del dipendente Mazzanti Vittorio, ammontanti a € 1.653,07, non sono state indicate tra le variazioni in aumento ma, erroneamente dedotte in dichiarazione tra i costi d'esercizio, quali "spese viaggi e soggiorni impiegati" per € 1.287,70, "Indumenti di lavoro" per € 166,00, "Materiali vari" per € 199,37;
- nell'anno 2007 l'ammontare delle operazioni effettuate, a titolo di prestito personale tramite carta di credito, da parte del dipendente Mazzanti Vittorio, ammontanti a € 523,00, non sono state indicate tra le variazioni in aumento ma, erroneamente dedotte in dichiarazione tra i costi d'esercizio, quali "spese viaggi e soggiorni impiegati" per pari importo.

In merito, occorre precisare che detti "costi non deducibili" sono stati successivamente ripresi ed indicati nelle variazioni in aumento in anni successivi a quelli di competenza.

Si quantificano, di seguito, i costi indebitamente dedotti dalla società, negli anni 2005, 2006 e 2007:

Anno 2005

Costi indeducibili: € 125,00.

Anno 2006

Costi indeducibili: € 1.653,07.

Anno 2007

Costi indeducibili: € 523,00.

Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1 del D.P.R. 600/73, è sanzionata dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 471/97.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4 "Violazioni sostanziali" B. "violazioni in materia di imposte sui redditi" presentazione della dichiarazione annuale infedele", cui si rimanda.

La condotta sopra descritta rileva anche ai fini dell'IRAP, per cui il maggior imponibile dovuto, si propone come rettifica e conseguente riclassificazione della base imponibile e dell'imposta dovuta ai fini IRAP, come di seguito indicato:

- Anno 2005 - Dichiarazione IRAP 2006 - Società di Capitali

Quadro IQ rigo 77 - Valore della Produzione netta dichiarato	€ 3.218.120,00.
Valore della Produzione netta accertato	€ 3.218.245,00.
Imposta dichiarata (Aliquota 4,25%):	€ 136.770,00;
Imposta accertata (Aliquota 4,25%):	€ 136.775,00;
Differenza d'imposta	€ 5,00.

Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 446/97, è sanzionata dall'art. 32, comma 2 dello stesso D. Lgs. 446/97.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. "Violazioni sostanziali" C. "violazioni in materia di IRAP" "Presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP infedele", del presente p.v. di constatazione, cui si rimanda.

- Anno 2006 - Dichiarazione IRAP 2007 - Società di Capitali

Quadro IQ rigo 83 – Valore della Produzione netta dichiarato	€ 2.824.305,00.
Valore della Produzione netta accertato	€ 2.825.958,07.
Imposta dichiarata (Aliquota 4,25%):	€ 120.033,00;
Imposta accertata (Aliquota 4,25%):	€ 120.103,00;
Differenza d'imposta	€ 70,00.

Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 446/97, è sanzionata dall'art. 32, comma 2 dello stesso D. Lgs. 446/97.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. "Violazioni sostanziali" C. "violazioni in materia di IRAP" "Presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP infedele", del presente p.v. di constatazione, cui si rimanda.

- Anno 2007 - Dichiarazione IRAP 2008 - Società di Capitali

Quadro IQ rigo 74 – Valore della Produzione netta dichiarato	€ 3.095.162,00.
Valore della Produzione netta accertato	€ 3.095.885,00.
Imposta dichiarata (Aliquota 3,75%):	€ 116.089,00;
Imposta accertata (Aliquota 3,75%):	€ 116.088,00;
Differenza d'imposta	€ 19,00.

Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 446/97, è sanzionata dall'art. 32, comma 2 dello stesso D. Lgs. 446/97.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. "Violazioni sostanziali" C. "violazioni in materia di IRAP" "Presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP infedele", del presente p.v. di constatazione, cui si rimanda.

b. RISCONTRI DI COERENZA INTERNA

(1) Riconciliazione delle fatture passive con le registrazioni.

In aggiunta alla riconciliazione delle fatture passive ricevute dalla "DELCA S.p.A." negli anni oggetto della presente verifica fiscale, già eseguita in occasione della redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni ricevute dalla società di Vicopisano (PI), è stata eseguita, a scandaglio, la riconciliazione delle fatture passive ricevute da altri fornitori, nel corso dell'anno 2007 e nel corso dell'anno 2008 (mesi di luglio ed agosto), con le relative registrazioni.

(2) Riconciliazione delle registrazioni con le liquidazioni.

E' stata eseguita, a scandaglio, la riconciliazione delle registrazioni relative ai periodi d'imposta dall'anno 2003 all'anno 2008, con le relative liquidazioni.

(3) Riconciliazione delle fatture attive con le registrazioni.

- Anno 2006: è stata eseguita la riconciliazione delle fatture attive dalla n. 296, emessa in data 30.06.2006, alla n. 500, emessa in data 05.10.2006, con le relative registrazioni.
- Anno 2007: è stata eseguita la riconciliazione delle fatture attive dalla n. 408, emessa in data 31.08.2007, alla n. 583, emessa in data 12.11.2007, con le relative registrazioni;
- Anno 2008: è stata eseguita la riconciliazione delle fatture attive dalla n. 768, emessa in data 16.12.2008, alla n. 831, emessa in data 31.12.2008, con le relative registrazioni;
- Anno 2009: è stata eseguita la riconciliazione delle fatture attive dalla n. 191, emessa in data 30.04.2009, alla n. 507, emessa in data 20.08.2009, con le relative registrazioni.

(4) Riconciliazione delle liquidazioni periodiche con i dati esposti nella dichiarazione I.V.A.


E' stata eseguita la riconciliazione delle liquidazioni relative agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 con i dati esposti nelle relative dichiarazioni annuali presentate ai fini dell'I.V.A. Il controllo ha dato esito irregolare, in quanto:

- per l'anno d'imposta 2003, nel quadro VH (righe da VH1 a VH12) della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A., non sono stati indicati gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche mensili riportate nel registro IVA vendite, ma i saldi parziali calcolati prima delle eventuali rettifiche e/o compensazioni del periodo. Tale condotta non rileva, comunque, ai fini della quantificazione dell'imposta a credito annuale;
- per l'anno d'imposta 2005, nel quadro VH (righe da VH1 a VH12) della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A., non sono state indicate le liquidazioni periodiche (a credito) risultanti dalle registrazioni effettuate nei mesi da gennaio a dicembre;
- per l'anno d'imposta 2006, nel quadro VH (righe da VH1 a VH12) della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A., non sono state indicate le liquidazioni periodiche (a credito) risultanti dalle registrazioni effettuate nei mesi da gennaio a dicembre.

Le condotte sopra descritte, che comportano la presentazione di dichiarazione annuale "inesatta", in quanto in essa non sono stati indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, sono state poste in essere in violazione dell'art. 8 D.P.R. 322/1998 e sanzionate dall'art. 8, comma 1 D. Lgs. 471/1997, per cui saranno oggetto di rilievo nel comparto 3. **Violazioni formali** del p.v. di constatazione finale, cui si rimanda.

(5) Riconciliazione delle voci di bilancio con i dati esposti in dichiarazione

E' stata eseguita la riconciliazione delle voci di bilancio con i dati esposti in dichiarazione, con particolare riferimento alle seguenti voci, distinte per anno d'imposta:



Anno 2003

- Immobilizzazioni finanziarie: € 110.883;
- Disponibilità liquide: € 395.140;
- Perdita dell'esercizio: € 157.014.

Anno 2004

- Immobilizzazioni immateriali: € 4.771.747;
- Fondi per rischi ed oneri: € 110.284;
- Ricavi delle vendite e prestazioni: € 13.676.565;
- Costi per servizi e godimento beni di terzi: € 11.765.336.

Anno 2005

- Immobilizzazioni materiali: € 7.704.695;
- Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo: € 89.225;
- Debiti verso banche: € 11.024.377;
- Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: € 26.371.

Anno 2006

- Immobilizzazioni immateriali: € 9.029.580;
- Debiti verso fornitori: € 8.725.317;
- Ratei e risconti: € 2.200.617.

Anno 2007


- Partecipazioni in imprese controllate: € 105.788;
- Ratei e risconti attivi: € 284.954;
- Utile d'esercizio: € 27.252;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 15.699.689.

Anno 2008

- Immobilizzazioni materiali: € 9.529.369;
- Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante: € 6.084.171;
- Disponibilità liquide: € 258.741;
- Altri ricavi e proventi: € 969.891.

Anno 2009

- Immobilizzazioni immateriali: € 11.553.861;
- Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo: € 97.615;
- Costi della produzione per il personale: € 3.075.863;
- Capitale: € 2.065.840.



c. RICONTRI DI TIPO ANALITICO-NORMATIVO

(1) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

A corredo del bilancio d'esercizio consultivo al 31.12.2009, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha evidenziato, nella "Relazione sulla Gestione", un argomento di notevole importanza, quello dell'"Aspetto Ambientale", nell'ambito del quale ha ripercorso tutte le vicende susseguitesesi nel tempo, in merito alla messa in sicurezza delle aree produttive, anche a seguito dell'adozione di un sistema di gestione in base alle norme Uni En Iso.

Nello specifico, sono state evidenziate le operazioni inerenti un complesso insieme di interventi di bonifica, che hanno portato al sostenimento di costi specifici, il cui importo complessivo, alla data del 31.12.2009, ammontava a € 10.597.182,00.

Detti costi, riconducibili ad un ampio programma di bonifica della discarica dell'ex inceneritore ed in corso da diversi anni, sono stati capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni in corso, in quanto l'intervento di bonifica del "terzo lotto" non è stato ancora ultimato e, quindi, non è stato ancora rilasciato il certificato di avvenuta bonifica, da parte dell'Autorità provinciale competente.


Nella relazione esaminata, la società ha fatto esplicito riferimento al termine di "spesa ambientale", così come proposto dalla Commissione europea nella propria "Raccomandazione" del 30.05.2001, e disposto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, che disciplina gli interventi di bonifica, i quali devono rispondere a precise connotazioni, per essere considerati relativi ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale.

Come indicato nella predetta relazione, detti costi, ai fini della loro corretta capitalizzazione, devono rispondere a determinati requisiti, come disciplinato dal principio contabile n. 24 - "immobilizzazioni immateriali", il quale sancisce che, per la loro iscrizione nell'attivo patrimoniale, tali componenti negativi devono avere le seguenti caratteristiche:

- devono essere riferiti a costi effettivamente sostenuti;
- non devono esaurire la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, e devono manifestare una capacità di produrre benefici economici futuri;
- deve trattarsi di costi che possono essere distintamente identificati e attendibilmente quantificati;
- nel caso di beni immateriali, devono avere una propria identificabilità ed individualità ed essere rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, in virtù dei quali, l'impresa ha il potere esclusivo di sfruttare i benefici futuri attesi da tali beni.

Sempre secondo i principi contabili italiani, la rilevazione, nello Stato Patrimoniale, di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all'accertamento della sua utilità futura, compito in taluni casi demandato, oltreché agli amministratori, anche agli organi di controllo. In merito, il Collegio Sindacale della "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha approvato la procedura contabile relativa alla capitalizzazione dei costi di "Bonifica", dichiarando nella propria relazione accompagnatoria al Bilancio d'esercizio 2009, che "la capitalizzazione dei costi relativi all'opera di bonifica della discarica dell'ex inceneritore, ancora in fase di realizzazione, è dovuta all'incremento di valore che subirà il terreno a seguito della bonifica stessa, precisando che, non essendo ancora stati ultimati i lavori di cui sopra, detti costi non sono stati assoggettati alle procedure di ammortamento".

Occorre rilevare che la società ha conferito un incarico all'Architetto Lino Giorgini, il quale ha redatto un elaborato peritale relativo al valore corrente dell'area oggetto della bonifica, dando una stima della stessa, che dovrà essere presa in considerazione per



un'attenta individuazione dell'incremento di valore da attribuire a detti terreni, in sede di redazione dei bilanci futuri.

A parere dei verbalizzanti, la procedura contabile sin qui tenuta dalla società, salvo diverso avviso dell'organo competente all'accertamento, appare corretta ed esaustiva dal punto di vista normativo, anche in ragione della riferita prossima conclusione dell'opera di bonifica, a seguito della quale sarà instaurato il processo contabile dell'ammortamento, in ragione del conseguimento dei relativi futuri ricavi e dell'effettivo incremento di valore dell'area bonificata.

d. **RISCONTRI RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI EFFETTUAZIONE E VERSAMENTO DI RITENUTE**

- (1) Controllo sulla regolare effettuazione e sul regolare versamento delle ritenute a titolo d'acconto.

E' stata esaminata, a scandaglio, la documentazione relativa all'effettuazione e versamento delle ritenute alla fonte, operate per gli anni d'imposta 2008 e 2009, senza rilevare irregolarità.

e. **RISCONTRI RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE**

- (1) Controllo sulla regolare effettuazione delle liquidazioni periodiche delle imposte e dei relativi versamenti unificati - MOD. F24.


(a) In materia di IRAP:

- anno d'imposta 2008 - la parte ha esibito la comunicazione n. 0095639409101, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate per irregolarità riscontrate nella dichiarazione annuale IRAP 2009, dalla quale risulta l'omesso versamento dell'IRAP dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata. L'importo dell'imposta a debito, comprensivo degli interessi e delle sanzioni applicate, ammonta a € 64.526,83;
- anno d'imposta 2009 - non risulta versato l'importo a debito, risultante dalla dichiarazione IRAP 2010 presentata per l'anno d'imposta 2009 - quadro IR, rigo IR27, pari a € 98.306, in violazione dell'art. 30 del D. Lgs. 446/97. Tale condotta è sanzionata dall'art. 34 dello stesso D. Lgs. 446/97.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. A "Violazioni sostanziali - in materia di IRAP", cui si rimanda.

(b) In materia di IRES:

- anno d'imposta 2008 - come già indicato in precedenza, la parte ha esibito l'avviso bonario, ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 23.03.2010, per irregolarità relative al periodo d'imposta 2008. Dalla documentazione esibita, è emerso che la società ha concordato un piano di rientro in 20 rate, mediante sottoscrizione di polizza fideiussoria con la "CONFIDI" - parlita IVA: 03704011000, da versare a partire dalla data del 26.04.2010, fino al 02.02.2015. In merito, sono state esaminate n. 4 ricevute dei pagamenti fino ad oggi effettuati, alle date di scadenza previste.
- anno d'imposta 2009 - non risulta versato l'importo a debito, risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2009 - Mod. SC2010, quadro RN,




rigo RN23, pari a € 111.073, in violazione dell'art. 3, comma 1, n. 3) del D.P.R. 602/73. Tale condotta è sanzionata dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 471/97.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. B "Violazioni sostanziali in materia di riscossione", cui si rimanda.

(c) In materia di IVA:

- anno d'imposta 2008 – come già indicato in precedenza, la parte ha esibito l'avviso bonario, ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 23.03.2010, per irregolarità relative al periodo d'imposta 2008 in materia di IRES ed IVA. Dalla documentazione esibita, è emerso che la società ha concordato un piano di rientro in 20 rate, mediante sottoscrizione di polizza fideiussoria con la "CONFIDI" – partita IVA: 03704011000, da versare a partire dalla data del 26.04.2010, fino al 02.02.2015. In merito, sono state esaminate n. 4 ricevute dei pagamenti fino ad oggi effettuati, alle date di scadenza previste;
- anno d'imposta 2009 – non risulta versato l'importo a debito, risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2009 – Mod. IVA 2010, quadro VL, rigo VL38, pari a € 267.657, in violazione dell'art. 30 del D.P.R. 633/72. Tale condotta è sanzionata dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 471/97 e costituisce violazione di carattere penale, prevista dall'art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000, per la quale sarà notiziata, al termine dell'attività ispettiva, con separata trattazione, la locale A.G.

L'esito di quanto sopra, sarà oggetto di apposito rilievo nel comparto 4. B "Violazioni sostanziali in materia di riscossione", cui si rimanda.



The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'D. P.' followed by a large number '4'. To the right of this, there is another large, stylized signature that appears to be 'G. Pascoli'.

3. VIOLAZIONI FORMALI

PERIODO D'IMPOSTA 2003

A •• Violazioni formali in materia di I.V.A.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale ai fini dell'I.V.A. inesatta	Norma violata: art. 8 D.P.R. 322/1998; Norma sanzionatoria: art. 8, comma 1, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. b (4) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Riconciliazione delle liquidazioni periodiche con i dati esposti nella dichiarazione I.V.A.**, cui si rimanda, la società, per l'anno d'imposta 2003, nel quadro VH (righe da VH1 a VH12) della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A., non ha indicato gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche mensili riportate nel registro IVA vendite, ma i saldi parziali calcolati prima delle eventuali rettifiche e/o compensazioni del periodo. Tale condotta non rileva, comunque, ai fini della quantificazione dell'imposta a credito annuale.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.



PERIODO D'IMPOSTA 2005

A •• Violazioni formali in materia di I.V.A.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale ai fini dell'I.V.A. inesatta	Norma violata: art. 8 D.P.R. 322/1998; Norma sanzionatoria: art. 8, comma 1, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. b (4) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Riconciliazione delle liquidazioni periodiche con i dati esposti nella dichiarazione I.V.A.**, cui si rimanda, la società non ha indicato le liquidazioni periodiche (a credito) risultanti dalle registrazioni effettuate nei mesi da gennaio a dicembre nel quadro VH (righe da VH1 a VH12) della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A. per l'anno 2005.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.



PERIODO D'IMPOSTA 2006

A • • *Violazioni formali in materia di I.V.A.*

	<i>Descrizione della violazione constatata</i>	<i>Fonte normativa della violazione</i>
a.	<i>Dichiarazione annuale ai fini dell'I.V.A. inesatta</i>	Norma violata: art. 8 D.P.R. 322/1998; Norma sanzionatoria: art. 8, comma 1, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. b (4) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Riconciliazione delle liquidazioni periodiche con i dati esposti nella dichiarazione I.V.A.**, cui si rimanda, la società non ha indicato le liquidazioni periodiche (a credito) risultanti dalle registrazioni effettuate nei mesi da gennaio a dicembre nel quadro VH (righe da VH1 a VH12) della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.V.A. per l'anno 2006.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

4. VIOLAZIONI SOSTANZIALI.

PERIODO D'IMPOSTA 2003

A • • *Violazioni in materia di I.V.A.*

	<i>Descrizione della violazione constatata</i>	<i>Fonte normativa della violazione</i>
a.	<i>Dichiarazione annuale infedele</i> <i>Elementi passivi fittizi: € 1.242.025,40</i> <i>Eccedenza detraibile superiore a quella spettante:</i> <i>€ 124.202</i>	Norma violata: art. 8, D.P.R. 322/98 Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (1) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELCA S.p.A."**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini dell'IVA, elementi passivi relativi a prestazioni di servizio non documentate, per un ammontare di € 1.242.025,40, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, condotta sanzionata dall'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di

società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

PERIODO D'IMPOSTA 2004

A •• Violazioni in materia di I.V.A.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Elementi passivi fittizi: € 3.515.200 Eccedenza detraibile superiore a quella spettante: € 351.520	Norma violata: art. 8, D.P.R. 322/98 Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (1) CONTROLLI SOSTANZIALI - Risccontro materiale - Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELCA S.p.A.", cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini dell'IVA, elementi passivi relativi a prestazioni di servizio non documentate o documentate in periodi d'imposta successivi, per un ammontare complessivo di € 3.515.200, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, condotta sanzionata dall'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 471/97.


In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

A •• Violazioni in materia di I.V.A.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Elementi passivi fittizi: € 6.970.000 Eccedenza detraibile superiore a quella spettante: € 697.000	Norma violata: art. 8, D.P.R. 322/98 Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (1) CONTROLLI SOSTANZIALI - Risccontro materiale - Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELCA S.p.A.", cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini



dell'IVA, elementi passivi relativi a prestazioni di servizio non documentate o documentate in periodi d'imposta successivi, per un ammontare complessivo di € 6.970.000, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, condotta sanzionata dall'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

B • • Violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Costi non deducibili € 125	Norma violata: art. 1, D.P.R. 600/73 Norma sanzionatoria: art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/97


Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (2) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Utilizzo carte di credito aziendali**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi, elementi passivi non deducibili, per un ammontare complessivo di € 125,00, in violazione dell'art. 1 del D.P.R. 600/73, condotta sanzionata dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

C • • Violazioni in materia di I.R.A.P.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Maggiore imposta dovuta: € 5,00	Norma violata: art. 19, D. Lgs. 446/97 Norma sanzionatoria: art. 32, comma 2, D. Lgs. 446/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (2) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Utilizzo carte di credito aziendali**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi, elementi passivi non deducibili, per un ammontare complessivo di € 125,00. Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 446/97, rileva anche ai fini dell'IRAP poiché dalla stessa risulta una maggiore imposta dovuta di € 5,00, ed è sanzionata dall'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 446/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

A • • *Violazioni in materia di I.V.A.*

	<i>Descrizione della violazione constatata</i>	<i>Fonte normativa della violazione</i>
a.	<i>Dichiarazione annuale infedele</i> <i>Elementi passivi fittizi: € 11.480.907</i> <i>Eccedenza detraibile superiore a quella spettante:</i> <i>€ 1.148.091</i>	Norma violata: art. 8, D.P.R. 322/98 Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, D. Lgs. 471/97



Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (1) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELGA S.p.A."**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini dell'IVA, elementi passivi relativi a prestazioni di servizio non documentate o documentate in periodi d'imposta successivi, per un ammontare complessivo di € 11.480.907, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, condotta sanzionata dall'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

B • • *Violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi.*

	<i>Descrizione della violazione constatata</i>	<i>Fonte normativa della violazione</i>
a.	<i>Dichiarazione annuale infedele</i> <i>Costi non deducibili € 1.653</i>	Norma violata: art. 1, D.P.R. 600/73; Norma sanzionatoria: art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/97.

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (2) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Utilizzo carte di credito aziendali**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi, elementi passivi non deducibili, per un ammontare complessivo di € 1.653,07, in violazione dell'art. 1 del D.P.R. 600/73, condotta sanzionata dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 471/97.



In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

C • • Violazioni in materia di I.R.A.P.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Maggiore imposta dovuta: € 70,00	Norma violata: art. 19, D. Lgs. 446/97 Norma sanzionatoria: art. 32, comma 2, D. Lgs. 446/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (2) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Utilizzo carte di credito aziendali**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi, elementi passivi non deducibili, per un ammontare complessivo di € 1.653,00. Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 446/97, rileva anche ai fini dell'IRAP poiché dalla stessa risulta una maggiore imposta dovuta di € 70,00, ed è sanzionata dall'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 446/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

PERIODO D'IMPOSTA 2007

A • • Violazioni in materia di I.V.A.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Elementi passivi fittizi: € 9.054.661,50 Eccedenza detraibile superiore a quella spettante: € 905.466	Norma violata: art. 8, D.P.R. 322/98 Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, D. Lgs. 471/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (1) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELCA S.p.A."**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini dell'IVA, elementi passivi relativi a prestazioni di servizio non documentate o documentate in

periodi d'imposta successivi, per un ammontare complessivo di € 9.054.661,50, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, condotta sanzionata dall'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

B • • Violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Costi non deducibili € 523	Norma violata: art. 1, D.P.R. 600/73; Norma sanzionatoria: art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/97.

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (2) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Utilizzo carte di credito aziendali**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi, elementi passivi non deducibili, per un ammontare complessivo di € 523,00, in violazione dell'art. 1 del D.P.R. 600/73, condotta sanzionata dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

C • • Violazioni in materia di I.R.A.P.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Maggiore imposta dovuta: € 19,00	Norma violata: art. 19, D. Lgs. 446/97 Norma sanzionatoria: art. 32, comma 2, D. Lgs. 446/97

Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (2) **CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Utilizzo carte di credito aziendali**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini delle imposte sui redditi, elementi passivi non deducibili, per un ammontare complessivo di € 523,00. Tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 446/97, rileva anche ai fini dell'IRAP poiché dalla stessa risulta una maggiore imposta dovuta di € 19,00, ed è sanzionata dall'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 446/97.



In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

PERIODO D'IMPOSTA 2008

A • • Violazioni in materia di I.V.A.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Dichiarazione annuale infedele Elementi passivi fittizi: € 859.200 Eccedenza detraibile superiore a quella spettante: € 85.920	Norma violata: art. 8, D.P.R. 322/98 Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, D. Lgs. 471/97



Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. a (1) CONTROLLI SOSTANZIALI - Riscontro materiale - Esame dei rapporti economici intercorsi con la società "DELCA S.p.A.", cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha indicato, nella dichiarazione annuale presentata ai fini dell'IVA, elementi passivi relativi a prestazioni di servizio non documentate o documentate in periodi d'imposta successivi, per un ammontare complessivo di € 859.200, in violazione dell'art. 8 del D.P.R. 322/98, condotta sanzionata dall'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.

PERIODO D'IMPOSTA 2009

A • • Violazioni in materia di I.R.A.P.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Omesso versamento di IRAP a saldo IRAP non versata: € 98.308	Norma violata: art. 30, D. Lgs. 446/97 Norma sanzionatoria: art. 34, D. Lgs. 446/97



Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. e (1) (a) **CONTROLLI SOSTANZIALI – Controlli sul regolare versamento delle imposte**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha omesso il versamento dell'IRAP dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata, in violazione dell'art. 30 del D. Lgs. 446/97, condotta sanzionata dall'art. 34 dello stesso D. Lgs. 446/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.


B • • Violazioni in materia di riscossione.

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Omesso versamento di IRES a saldo IRES non versata: € 111.073	Norma violata: art. 3, comma 1, n. 3) del D.P.R. 602/73 Norma sanzionatoria: art. 13, comma 1, D. Lgs. 471/97
b.	Omesso versamento di IVA dovuta a saldo IVA non versata: € 267.657	Norma violata: art. 30, D.P.R. 633/72 Norma sanzionatoria: art. 13, comma 1, D. Lgs. 471/97

Violazione sub. a. - Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. e (1) (b) **CONTROLLI SOSTANZIALI – Controlli sul regolare versamento delle imposte**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha omesso il versamento dell'IRES dovuta, sulla base della dichiarazione annuale presentata, per € 111.073, in violazione dell'art. 3, comma 1, n. 3) del D.P.R. 602/73, condotta sanzionata dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 471/97.

Violazione sub. b. - Con riferimento a quanto esposto nella sezione 2. e (1) (c) **CONTROLLI SOSTANZIALI – Controlli sul regolare versamento delle imposte**, cui si rimanda, la "C.E.R.M.E.C. S.p.A." ha omesso il versamento dell'IVA dovuta, sulla base della dichiarazione annuale presentata, per € 267.657, in violazione dell'art. 30 del D.P.R. 633/72, condotta sanzionata dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 471/97.

In relazione a quanto stabilito dal decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica come indicato alla legge n. 80/2003, si segnala, alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli, la società in epigrafe, indicata quale autrice della violazione descritta.



5. SEZIONE CONCLUSIVA.

In merito alle operazioni di verifica ed alle sue conclusioni, espresse nel presente atto, la parte, in rubrica compiutamente generalizzata, dichiara quanto segue:

"A seguito dell'assunzione della carica di Presidente della Società nel maggio 2010 ebbi la sensazione che fosse stata commessa, nei periodi anteriori, qualche violazione di legge; diedi così incarico da prima al Dott. Paolo Bianchi e successivamente al Prof. Andreani di eseguire una due diligence fiscale e contabile allo scopo di verificare se effettivamente tali violazioni fossero state commesse.

Dalle verifiche eseguite da tali professionisti emerse che in effetti, nei periodi anteriori a quello in cui avevo assunto la mia carica, erano stati adottati una serie di comportamenti non conformi alla Legge, dei quali ho tempestivamente informato l'autorità giudiziaria.

Prendo ora atto dei rilievi che vengono rilevati con il presente pvc, riservandomi comunque di accertare se vo no sono diversi da quelli emersi a seguito della suddetta due diligence o di presentare opportune memorie difensive nel caso in cui rilevassi una dicotomia al riguardo e, in ogni caso, per limitare degli oneri che ne derivano in capo alla Società, com'è doveroso da parte mia.

Contesto per altro sin da adesso la elevazione di rilievi relativi a periodi anteriori all'anno 2006, poiché in relazione ad essi sono spirati i termini previsti dalla Legge al fine dell'accertamento di tributi eventualmente evasi e della contestazione delle violazioni fiscali eventualmente commesse, o nulla rilevando nel caso di specie il raddoppio dei termini previsti dall'art. 37 commi 24, 25, 26 del Decreto Legge 223 del 04/07/2006 (Decreto Visco Bersani), poiché tale allungamento dei menzionati termini non si produce in dipendenza di verifiche iniziate successivamente allo spirare dei termini stessi ordinariamente previsti".

La documentazione esaminata è lasciata in custodia alla parte, con l'obbligo di conservarla inalterata sino alla definizione del contesto e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 600/73, richiamato anche dall'art. 39 del D.P.R. n. 633/72.

La documentazione comprovante le violazioni oggetto di rilievo, acquisita in fotocopia, è stata identificata mediante l'apposizione della sigla dei verbalizzanti e della parte.

Resta, comunque, impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare, eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi, fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73.

Si da atto che, con riferimento alle violazioni constatate, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni accessorie saranno irrogate dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli, competente all'accertamento del tributo cui le stesse violazioni si riferiscono, mediante notifica di apposito atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997, ovvero con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica a norma del successivo art. 17.

La parte è stata resa edotta della facoltà di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, di far pervenire all'Ufficio titolare della funzione impositiva, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, osservazioni e richieste, le quali devono essere dallo stesso necessariamente prese in considerazione, nonché della facoltà di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997, di richiedere all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli, sulla base delle risultanze dello stesso processo verbale e con apposita istanza in carta libera, la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

La parte è stata resa, altresì, edotta della facoltà, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introdotto dall'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, di comunicare, compilando l'apposito modello approvato con il

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 117261/2009, in data 3 agosto 2009, al Nucleo PT in intestazione ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli, entro i 30 giorni successivi alla consegna del presente processo verbale di constatazione, la volontà di prestare adesione al contenuto integrale del processo verbale stesso, con particolare riferimento alle violazioni constatate, la parte è stata ulteriormente resa edotta che, in caso di esercizio di tale facoltà:

- è riservato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli, il compito di verificare che i rilievi sopra richiamati siano accertabili ai sensi degli artt. 41 bis del DPR n. 600/73 e 54, comma 4, del DPR n. 633/72 e, quindi, siano effettivamente definibili a norma del citato art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997;
- nel caso in cui il menzionato Ufficio ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997:
 - . lo stesso Ufficio provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione della parte, all'emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale;
 - . la parte potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni, applicabili alle violazioni connesse ai rilievi dianzi richiamati, ad un sesto dell'importo minimo previsto (come modificato dalla L. 220/2010 – c.d. Legge di stabilità);
 - . le somme dovute, risultanti dall'atto di definizione di accertamento parziale, andranno versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- nel caso in cui il menzionato Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997, lo stesso darà tempestiva notizia alla parte con apposito provvedimento di rigetto, avverso al quale sarà possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nei termini indicati nel provvedimento".

Per le rilevate violazioni costituenti reato, sarà interessata, con separata trattazione, la competente Autorità giudiziaria.


Si allegano al presente atto le "Notizie generali", redatte nei confronti della società verificata.

Il presente atto, che si compone di n. 48 fogli e degli allegati in esso richiamati, è redatto in quattro esemplari di cui:

- uno è consegnato alla parte;
- uno sarà conservato agli atti del Reparto operante;
- uno sarà inviato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa Carrara – Ufficio Controlli;
- uno sarà inviato alla Regione Toscana - Direzione Generale Bilancio e Finanze - Settore Gestione Tributi Regionali di Firenze.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, è confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI


Cep. Massimo
Mia
M...

LA PARTE





Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA MASSA CARRARA
Sezione Tutela Finanza Pubblica
Via F. Crispi n. 1 - 54100 Massa (MS) - Tel. 0585/41181 - Fax 0585/41182

NOTIZIE GENERALI (Parte 1^a)

1. Estremi di individuazione della parte

SOCIETA'

Denominazione o ragione sociale:	C.E.R.M.E.C. S.p.A.
Data di costituzione:	14/10/1992
Sede legale e sede dell'amministrazione:	Massa (MS), via G. Pascoli n. 33
Sede secondaria:	Massa (MS), via Dorsale (Zona industriale)
Luogo in cui è tenuta la contabilità:	presso la sede legale
Data di chiusura degli esercizi finanziari:	31 Dicembre di ogni anno
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Massa Carrara:	n. 00595760455 del 24/10/1995
Partita I.V.A. e Codice fiscale:	00595760455
Oggetto sociale:	Gestione Ambientale Integrata
Attività esercitata:	Smaltimento rifiuti urbani e RD
Organo amministrativo:	Consiglio di amministrazione
Organo di controllo:	Collegio sindacale
Capitale sociale:	interamente versato € 2.065.840,00;
Data di inizio dell'attività:	07/12/1992
Comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Massa in data 07/12/1992	

I VERBALIZZANTI

Ula delle due parti
[Signature]

LA PARTE

[Signature]

NOTIZIE GENERALI (Parte 2ª)

1. Altre notizie generali

a. Capitale sociale e partecipazioni

Cernec: Comune di Massa 47%, Comune di Carrara 48%, Prov. Di Massa Carrara 5%;
ErreErre: Cernec 51%, Delca Spa 49%- Attività di produzione CDR-q.

b. Organi di amministrazione e di controllo

Presidente: Ugo Boselli C.F. BSTGUO53E08F023X
V.Presidente: Elisabetta D'Ambrosio C.F. DMBLBT67D59E463A
Consiglieri: Michele Del Freo C.F. DLF MHL 33A02 B832L
Ademaro Tovani C.F. TVN DMR 53H13 B832G
Sauro Benedetti C.F. BNDSRA37E15F023U

c. Organizzazione

E' demandata al Cda e in particolare al Presidente, il quale, a seguito delle dimissioni del Direttore Generale, determina e delibera gli atti conseguenti alla maggiore efficacia efficienza ed economicità.

d. Organizzazione amministrativa

La macchina amministrativa consta di due livelli apicali, uno tecnico-contabile con responsabile il dipendente Vittorio Mazzanti e uno generale-legale con responsabile il dipendente Stefano Donati ai quali si rapportano per gli opportuni adempimenti tutta la struttura sita nella sede legale di Via Pascoli 33.

e. Organizzazione commerciale

L'azienda svolge la funzione di smaltire, previa lavorazione, le quantità di rifiuti prodotti nei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso.

f. Organizzazione industriale

L'impianto sotto la direzione del responsabile Umberto Angelotti, provvede alla lavorazione delle matrici differenziate ed indifferenziate in ingresso, attraverso il trattamento primario a freddo con selezione meccanica di due diversi sottoprodotti: secco ed umido. Il secco che costituisce la parte più calorica, viene inviato ai centri di recupero energetici (ErreErre o inceneritori), la parte umida dopo stabilizzazione in un capannone adiacente alle fosse di conferimento e previa perdita di carico per evaporazione dell'umidità non trova, attualmente, altra allocazione che l'invio a discarica. Le matrici differenziate invece, previo trattamento vengono inviate ai consorzi di filiera, Corepla per la plastica, Comieco per la carta, Consorzio nazionale acciai per il ferro etc.

g. Immobilizzazioni tecniche

La capacità produttiva combacia con quella autorizzata rilasciata dal competente settore ambiente della Provincia di Massa Carrara e che per i rifiuti solidi urbani corrisponde a un trattamento annuo di 100.000 tonnellate, i rifiuti organici 30.000, la plastica 15.000.

L'impianto di Via Dorsale è di proprietà e vi si svolge l'attività di trattamento dei RU, la valorizzazione delle matrici differenziate avviene invece, nell'area di Via Longobarda di proprietà della società Fin.Lor e prevede un canone mensile di locazione di €. 33.816,23. La spesa sostenuta annua per forza motrice nell'area industriale è stata per l'anno 2010 di €. 252.423,83.



h. Attrezzature e automezzi

Le attrezzature sono essenzialmente relative alla razionalizzazione del magazzino o al miglioramento della sicurezza per i mezzi, l'ufficio amministrativo si avvale di una autovettura Smart , l'ufficio tecnico-commerciale di una Fiat punto, mentre per le lavorazioni sono attive pale, ruspe e camion.


i. Personale dipendente

Attualmente i dipendenti sono 57 di cui 3 funzionari quadri, 24 impiegati e 30 operai.

l. Patrimonio immobiliare

L'immobile sito in Via Dorsale è di proprietà Cermec così come l'area su cui è costruito l'impianto della controllata ErreErre Spa. Tuttavia va evidenziato come la Cermec Spa abbia concesso, con atto notarile del Dott. De Luca Vincenzo un diritto reale di godimento mediante diritto d'uso di superficie per anni 30. Gli uffici amministrativi e sede legale della società in Via G. Pascoli 33 a Massa sono concessi in affitto dalla Sig.ra Tonarelli Giovanna con regolare contratto registrato alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate.

I VERBALIZZANTI



LA PARTE

